L'ALTO COMANDO DA BADOGLIO A CAVALLERO
(1925 - 1941)

PREMESSA

Nel 1969 e nel 1970 l'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'esercito mi ha cortesemente concesso di esaminare il *Diario* del maresciallo Cavallero e altresì di estrarre copia di parti di esso e dei suoi allegati da me indicati. L'Ufficio, cui va un caloroso ringraziamento, ha prestato la propria organizzazione in modo da facilitare al massimo i miei studi. Da questo esame è nata in un primo tempo una comunicazione presentata al congresso internazionale organizzato a Parigi nell'aprile 1969 dal Comité d'histoire de la 2e guerre mondiale. La comunicazione, intitolata *Quelques aspects de l'activité du haut commandement italien dans la guerre en Mediterranée (mai 1941-août 1942)*, è ora pubblicata nel volume *La guerre en Mediterranée* edito nel 1971 dal Centre national de la Recherche scientifique. Successivamente, per incarico dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione, ho intrapreso la stesura di un più ampio lavoro la cui redazione è tuttora in corso e del quale quanto qui pubblicato costituirà il primo capitolo.

Il *Diario* Cavallero consiste di 27 volumi dattiloscritti (diario vero e proprio) e di 27 fascicoli di documenti allegati, corrispondenti all'incirca ai mesi in cui Cavallero resse la carica di capo di Stato maggiore generale (dicembre 1940-gennaio 1943). Vi è inoltre un particolare fascicolo-documenti dedicato alla visita di Mussolini in Albania del marzo 1941. Un estratto del *Diario*, assieme con taluni brani di allegati, è stato curato dall'avv. Giuseppe Bucciante che lo pubblicò nel 1948 presso l'editore Cappelli di Bologna con il titolo *Comando supremo*. Si tratta naturalmente di un pubblicazione parziale fatta secondo una scelta che, a parer mio, non fa che accrescere l'interesse per quanto è stato omesso. Nel mio studio mi propongo di portare alla luce altre parti di questa documentazione ordinandole attorno ad alcuni problemi che sono indicati al paragrafo 10 di questo capitolo.

Dalla *Nota dell'editore* che precede il volume *Comando supremo* estraiamo le seguenti notizie: « Il presente *Diario*... anzichè essere realizzato dalle annotazioni quotidiane dell'autore... fu raccolto attraverso la captazione di quanto il maresciallo nel suo gabinetto di lavoro, al fronte, in treno, in aereo, affermava, disponeva, commentava con i suoi innumerevoli interlocutori. Ordini, resoconti, notizie, dialoghi spesso drammatici, lo stenografo che gli era sempre al fianco, trascriveva, ovunque il capo di Stato maggiore generale si trovasse. Presso la sede del comando supremo una cellula microfonica dissimulata sul tavolo del maresciallo consentiva di raccogliere ogni parola all'ufficiale permanentemente in ascolto nella stanza attigua... Una copia del *Diario* il maresciallo, nel lasciare

il comando supremo, trasmise all'ufficio storico dello Stato maggiore, con tutti i documenti originali... La copia esistente presso lo Stato maggiore fu miracolosamente salvata, malgrado le più ostinate ricerche, dal colonnello di SM Secco che provvide tempestivamente a nasconderla ».

Non sono in grado né di confermare né di smentire le notizie sul modo in cui il *Diario* fu realizzato anche se, data la struttura del documento, esse appaiono abbastanza verosimili purchè si precisi che il *Diario* non è una registrazione diretta (stenografica) ma la rielaborazione, non sappiamo fin dove spinta, di registrazioni probabilmente in gran parte stenografiche. Non è chiaro poi a quale ufficio storico il maresciallo avrebbe consegnato la copia del *Diario* che ho consultata. Non certo all'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'esercito e neppure a un analogo ufficio dello Stato maggiore generale che mi risulta non essere mai esistito. Comunque, dal carteggio che ho potuto esaminare, consta che il *Diario* si trovava presso lo Stato maggiore generale al quale, nel 1945, fu ripetutamente richiesto dal colonnello Mondini, capo dell'Ufficio storico dell'esercito. In un primo tempo lo Stato maggiore generale rifiutò la consegna del *Diario* adducendo la ragione che esso, contenendo documenti relativi a tutte le forze armate e non al solo esercito, non era di competenza dell'Ufficio. Nuovamente richiesto dal capo di Stato maggiore dell'esercito, generale Cadorna, fu infine versato all'Ufficio storico il 27 aprile 1946.

Non si tratta dunque di un documento formatosi nell'ambito dell'Ufficio storico il quale anzi è dell'avviso che, mentre resta fuori discussione la massima attendibilità di quelli fra gli allegati del *Diario* che siano originali, o firmati per copia conforme o comunque provvisti di altre caratteristiche (timbri, intestazioni, data, numeri di protocollo, ecc.) che ne accreditino l'autenticità, uguale garanzia non possa darsi per i documenti sprovvisti di queste caratteristiche. Di tale validità non pare invece al sottoscritto possa dubitarsi anche quando uno o più di simili indizi manchino (come nella corrispondenza che spesso è copia di quella in partenza o anche semplice minuta non sappiamo se poi utilizzata ma non per questo meno significativa). Infatti molti e diversi elementi di coincidenza con altre fonti conclamano, a parer mio, quanto meno la provenienza dei documenti. Comunque è doveroso dare atto di questi dubbi che l'Ufficio storico ha creduto di avanzare.

Tutt'altra questione è evidentemente quella dell'attendibilità intrinseca dei fatti risultanti dalle annotazioni e dai documenti. Qui il discorso potrebbe allargarsi *ad infinitum* dissolvendosi in quello più generale della veridicità di qualsiasi fonte.

Al riguardo, mi limito a enunciare un convincimento personale che può essere meglio capito alla luce di quanto ebbe a scrivere il generale Quirino Armellini, sotto la data 20 dicembre 1940, nel suo *Diario di guerra* (Milano, 1946, pp. 224-25):

« Cavallero si occupa dell'Albania e non dell'andamento dello Stato Maggiore Generale che è il suo organo di comando; tutt'al più pensa al diario.

— 'Sai — mi ha detto — in questi momenti bisogna tenere le carte a posto'.

Così il Diario non è più un documento dello Stato Maggiore Generale, ma un documento personale che servirà per fare la sua storia. Vi è addetto il Col.

di SM Secco che non fa altro; lui solo è al corrente di tutto quanto avviene, mentre gli uffici sono tenuti all'oscuro di tutto. Comando prettamente personale. Vera gabbia di matti. Ci vuole la camicia di forza. »

Mi sembra chiaro che Cavallero, nel suo *Diario*, aveva un interlocutore implicito: Mussolini. Perciò se il *Diario* con ogni probabilità non ci dà sempre la verità di come realmente operarono il maresciallo e tutti gli altri personaggi nominati, esso offre tuttavia l'immagine fedele di quanto Cavallero desiderava risultasse a Mussolini del proprio operato. E anche questa mi pare « una verità » non trascurabile.

1. Rientrando in Italia, nel maggio 1941, all'indomani della dubbia vittoria sulla Grecia, Cavallero era fermamente deciso a far valere la carica di capo di Stato maggiore generale rivestita fin dal dicembre 1940, ma solo nominalmente in quanto egli era stato subito inviato in Albania mentre in sua vece agiva a Roma il sottocapo gen. Guzzoni. Si preoccupò innanzi tutto di varare una riforma della legge che dal 1927 regolava quella carica.

Il *Diario* contiene spunti di qualche interesse per illuminare l'*iter* che condusse all'entrata in vigore del RDL 27 giugno 1941 n. 661 intitolato: « Modificazioni alle vigenti disposizioni relative alla carica di capo di stato maggiore generale ed alle sue attribuzioni » (*doc. V*).

Prima di entrare in particolari sarà bene riassumere qual era la precedente situazione dell'alto comando italiano.

Dalle leggi del 1925 e del 1927 allo « Stamage » del 1940 [1].

2. L'attribuzione regia del comando delle forze armate sancita dall'art. 5 dello Statuto albertino, già automaticamente svuotata di buona parte del suo contenuto per l'instaurazione del regime parlamentare e della conseguente responsabilità ministeriale per tutti gli atti del re, era andata sempre più perdendo significato attraverso la regolamentazione legislativa del capo di SM dell'esercito concepito quale organo « tecnico » del ministro (1882, 1908).

La legislazione fascista del 1925, che perfezionò il rivestimento giuridico della dittatura, non poteva trascurare le forze armate verso le quali Mussolini ostentò sempre il più chiassoso interessamento. Accanto alle leggi sulla creazione del capo del governo primo ministro segretario di Stato e a quelle sulla facoltà dell'esecutivo di emanare norme giuridiche e sull'ampliamento del potere dei prefetti, bene si collocano la legge 8

[1] Sulla storia dell'alto comando dal 1848 al 1940: F. GELICH, *L'Alto Comando delle forze armate in Italia*, in *Rivista Militare*, 1946, p. 1219 e segg.; per il periodo 1919-1940: G. ROCHAT, *L'esercito italiano da Vittorio Veneto a Mussolini (1919-1925)*, Bari, 1967 e *Mussolini e le forze armate*, da *Il movimento di liberazione in Italia*, n. 95, aprile-giugno 1969, p. 3 e segg.

giugno 1925 n. 866, istitutiva del capo di SM generale, e il decreto 6 febbraio 1927 n. 68 modificativo della precedente.

3. Con la legge 8 giugno 1925 n. 866 (*doc. I*), si veniva incontro, almeno apparentemente, all'esigenza della coordinazione fra le tre armi in vista di un'armonica preparazione bellica e di una condotta unitaria delle operazioni.

Si creava il capo di Stato maggiore generale con diretto comando dell'esercito (in luogo del soppresso capo di SM dell'esercito) e con funzioni di coordinamento sia pur vaghe verso la marina e l'aeronautica.

Sotto il profilo costituzionale, l'art. 2 della legge poneva in primo piano la figura del « presidente del consiglio » (la creazione del « capo del governo » è di poco posteriore). Il capo di SM generale infatti era posto « alla diretta dipendenza del presidente del consiglio, per quanto riguarda... la esecuzione delle deliberazioni della Commissione suprema di difesa » [2], sempre facente capo allo stesso presidente del consiglio, e per le *eventuali operazioni di guerra.*

Al capo di SM generale era attribuito il compito di concretare « gli studi e le disposizioni necessarie per la coordinazione della organizzazione difensiva dello Stato, *dando ai capi di stato maggiore della regia marina e della regia aeronautica le direttive di massima* per il concorso della regia marina e della regia aeronautica nel raggiungimento degli obiettivi comuni ».

Quanto all'*esercito*, il capo di SM generale *dipendeva invece dal ministro della Guerra* e doveva presiedere in tempo di pace « alla preparazione alla guerra dei quadri, delle truppe e dei relativi mezzi » esercitando anche « l'alta azione ispettiva sulle truppe, sui servizi e sulle scuole ». In conseguenza di tali attribuzioni, egli aveva il compito di stabilire i concetti fondamentali in base ai quali deve essere informata la preparazione della guerra nonchè quello di determinare « la formazione di guerra dell'esercito » e i criteri per la « mobilitazione delle truppe, la predisposizione dei materiali e l'organizzazione dei servizi » (sempre art. 2).

Il capo di SMG poteva valersi del Consiglio dell'esercito [3] quale « organo consulente... sulle più importanti questioni relative all'organizzazione, al funzionamento dell'esercito e alla difesa nazionale » (art. 12).

« Per l'esecuzione degli studi e l'emanazione delle disposizioni inerenti

[2] La Commissione suprema di difesa, derivante dall'antica Commissione suprema mista del 1899 e poi variamente regolata nel 1923 e nel 1928, era in sostanza un organo interministeriale di studio per i problemi della difesa nazionale e per lo sfruttamento di tutte le risorse nazionali a tale fine.

[3] Il Consiglio dell'esercito, istituito con RD 16 gennaio 1921 n. 3 e poi modificato con la legge 8 giugno 1925 n. 866 e il decreto 6 febbraio 1927 n. 68, aveva funzioni consultive del ministro della Guerra, dapprima, e del capo di SMG, poi. Ebbe anche funzioni di organo consultivo della Commissione suprema di difesa.

alle sue attribuzioni » il capo di SMG non aveva organi propri ma disponeva dello Stato maggiore dell'esercito (art. 7) così, come per l'esercizio delle sue funzioni in genere, aveva alla sua dipendenza i comandanti designati d'armata, il sottocapo di SM generale, i generali a disposizione per le varie armi e poteva inoltre avvalersi dei membri del Consiglio dell'esercito (sempre art. 7).

A ben vedere, sul piano giuridico, la dipendenza del capo di SMG dal presidente del consiglio *per le operazioni di guerra* avrebbe potuto essere messa in dubbio in base all'art. 9 della legge secondo il quale « il capo di SMG in tempo di guerra esercita le attribuzioni stabilite per la sua carica dal regolamento del servizio di guerra ». E tale regolamento, nelle sue varie edizioni, stabiliva che « al Comando Supremo spetta interamente ed esclusivamente la responsabilità della condotta delle operazioni ». Di fatto però il possibile conflitto tra questa norma del regolamento (richiamata dall'art. 9 della legge 8 giugno 1925 n. 866) e l'art. 1 della stessa legge (che sanciva la « diretta dipendenza » del capo di SMG dal presidente del consiglio anche « per le eventuali operazioni di guerra ») non venne mai in luce forse perchè nessuna operazione bellica fu intrapresa nel biennio durante il quale la legge del 1925 rimase in vigore. D'altra parte va anche detto che il concetto di *responsabilità* del capo di SM generale, pur nell'ambito di una sua subordinazione al capo del governo (o presidente del consiglio), per quanto abnorme possa sembrare, comparirà nella regolamentazione del 1941 come meglio si vedrà oltre, ai paragrafi 7-9 [4].

[4] Il rilievo è suggerito dalla seguente annotazione del diario personale del maresciallo Caviglia sotto la data 5 giugno 1938: « Varianti significative alle attribuzioni del capo di S.M. Generale. Quando fu istituita la carica, con decreto 8 giugno 1925 n. 866, fu stabilito: "art. 9 - Il capo di S.M. Generale in tempo di guerra esercita le attribuzioni stabilite per la sua carica dal regolamento del servizio di guerra". Il regolamento del servizio di guerra — 5 novembre 1917 — dice: "Al Comando Supremo spetta interamente ed esclusivamente la responsabilità della condotta delle operazioni". R. Decreto 6 febbraio 1927 n. 68, art. 10 - "In tempo di guerra il capo di S.M. Generale eserciterà le attribuzioni che saranno stabilite per la sua carica dal governo". La diminuzione esiste ma è accettabile. Il pericolo si avrà se il capo di Stato Maggiore e il capo del Governo saranno tutti e due fessi: in caso contrario collaboreranno e si controlleranno a vicenda ». E. CAVIGLIA, *Diario (aprile 1925-marzo 1945)*, Roma, 1952, pp. 186-87.

L'osservazione di Caviglia non si estende fino al raffronto fra l'art. 1 e l'art. 9 della legge del 1925 nel quale era già contenuta potenzialmente la « diminuzione » dei poteri del capo di SMG in guerra che egli ravvisa solo nel decreto del 1927. È certo però che quest'ultimo decreto, con l'eliminazione del richiamo al regolamento del servizio di guerra, tolse ogni possibile dubbio circa la dipendenza del capo di SMG dal capo del Governo e in pace e in guerra.

Quanto al « regolamento di servizio in guerra » non sono riuscito a trovare, nelle raccolte ufficiali, un testo datato 1917. Ho visto invece il regolamento emanato con decreto reale 6 marzo 1892 che all'art. 2 recita: « Quando S.M. il Re non assume personalmente il comando dell'esercito mobilitato, lo affida ad un ufficiale generale che prende il nome di *comandante in capo. Al comandante in capo spetta interamente ed esclusivamente la responsabilità della condotta della guerra* ». Nell'ana-

In conclusione, la legge 8 giugno 1925 n. 866 faceva del capo di SM generale un organo:

— dipendente dal potere esecutivo per la triplice subordinazione al presidente del consiglio, alla commissione suprema di difesa (facente capo allo stesso presidente) e al ministro della Guerra;

— dotato di comando diretto sull'esercito;

— fornito di non ben definiti poteri direttivi *di massima* sulla marina e l'aeronautica.

4. Il sistema giuridico sopra delineato, tradotto in termini reali cioè a livello delle persone, consacrava la completa subordinazione del primo capo di SMG, Badoglio, a Mussolini nella sua duplice veste di capo del governo (durata fino al 1943) e di ministro della Guerra (egli fu tale dal 1925 al 1943 con la sola interruzione del quinquennio 1929-1933).

Veramente nell'Italia del 1925 ciò ormai costituiva la regola e non solo per le forze armate. Tanto che Badoglio, poco prima del varo della legge e dell'assunzione della carica, trovava naturale scrivere in una nota lettera a Mussolini: « V.E. avrà l'esercito che desidera ».

Ma al di là della dipendenza dal dittatore, fatto ormai — ripetiamo — normale, è indubbio che con la nuova legge la posizione di Badoglio era divenuta eminentissima e non tanto per i vaghi poteri verso la marina e l'aeronautica quanto per il controllo diretto dell'esercito che gli era assicurato. Lo stesso Badoglio del resto interpretava la sua carica come attinente soprattutto l'esercito [5].

Tuttavia, proprio nell'ambito dell'esercito, l'egemonia di Badoglio veniva di fatto a collidere non tanto con i poteri del duce-ministro della Guerra quanto con quelli del sottosegretario alla Guerra gen. Cavallero. Se infatti la volontà del dittatore era alla fine quella decisiva, è anche vero che egli, oppresso dalle molte cariche e responsabilità, lasciava mano libera al sottosegretario in un grande numero di questioni. Sicchè la dipendenza di cui all'art. 2 della legge diveniva, per Badoglio, dipendenza da Cavallero.

In un primo tempo ciò non recò grossi inconvenienti chè anzi i due generali collaborarono nel riordino dell'esercito che va sotto il nome di

logo regolamento approvato con provvedimento del ministro della Guerra n. 3766 del 1940 vi è l'art. 41 che dispone: « ... All'alto comando per l'esercito spetta interamente ed esclusivamente la responsabilità della condotta delle operazioni ». Con successivo provvedimento n. 3955 fu disposto che alla dizione « Alto comando » fosse sostituita quella di « Stato Maggiore Regio Esercito ». È dunque probabile che, in relazione alla terminologia dell'epoca, esistesse una versione del « servizio in guerra » coeva al primo conflitto mondiale dove, nella citata disposizione, figuravano le parole « Comando Supremo ».

5 Si veda al riguardo la dichiarazione di Badoglio pubblicata sul *Corriere della Sera* del 6 maggio 1925 e riportata in G. Rochat, *L'esercito italiano, cit.*, p. 568.

« ordinamento Mussolini » ma che in realtà si deve a Badoglio e a Cavallero. Ben presto però fra i due scoppiarono dissidi insanabili.

Le ragioni della successiva legge del 1927, con cui fu ristrutturata la carica di capo di SM generale, si sono volute trovare appunto nei contrasti Badoglio-Cavallero e nella situazione paradossale per cui il primo, persona allora di grande prestigio e comunque ben accetta alla dinastia, era praticamente posto alle dipendenze di uno dei più giovani generali dell'esercito, inferiore di grado e praticamente sconosciuto al pubblico [6].

Pur non disponendo di elementi sicuri, inclino a credere che i contrasti Badoglio-Cavallero, indubbiamente esistenti e frutto forse d'una ruggine di più antica data [7], siano stati usati da Mussolini come ottimo pretesto per togliere a Badoglio il comando diretto dell'esercito senza però esonerarlo del tutto, cosa che avrebbe allarmato l'*entourage* della monarchia alla cui alleanza il duce era interessato.

5. Si giunse così al regio decreto 6 febbraio 1927 n. 68 (*doc. II*) che innalzò il capo di SM generale su un particolare piedestallo di « consulente » del capo del governo privandolo però di ogni diretta ingerenza sulle forze armate e di precise responsabilità.

6 Secondo E. CANEVARI (*La guerra italiana - retroscena della disfatta*, Roma 1948, vol. I, p. 158, nota I), la riforma del '27 si deve al comportamento di Badoglio in relazione a un presunto complotto antimonarchico da parte di fascisti estremisti del quale si parlò nel dicembre 1926. La notizia della congiura, inesistente secondo Canevari, sarebbe stata sfruttata da Badoglio il quale volle giocare la parte di salvatore della monarchia e fece schierare battaglioni di carabinieri intorno a villa Savoia. « Naturalmente tutto ciò venne a risapersi subito: al gran consiglio del fascismo che era convocato, Balbo protestò vivacemente e Badoglio passò delle brutte giornate. Venne deciso di metterlo in situazione tale che non potesse più dare ordini alle truppe. Il gen. Cavallero il quale... era divenuto suo acerrimo avversario, presa la palla al balzo e chiamato il col. Grossi, nuovo capo di gabinetto nel suo ufficio, gli dettò *ipso facto* la nuova legge. Badoglio venne così estromesso dal ministero della guerra e il suo ufficio fu posto sopra quello del capo del governo al palazzo Viminale ». In difetto di prove precise, non è possibile convalidare questa versione che, come tutte quelle del Canevari, va presa con estrema cautela. La circostanza peraltro non può essere del tutto esclusa dopo quanto ha scritto R. DE FELICE (*Mussolini, il fascista*, Torino, 1968, II, p. 219 e segg., nota I) circa la probabile esistenza del complotto, o quanto meno la « strumentalizzazione » che Mussolini avrebbe fatto della relativa diceria e l'esistenza di documenti che accennerebbero a una parte avuta al riguardo da Badoglio.

7 È praticamente impossibile estrarre dalla congerie dei pettegolezzi le precise ragioni dell'ostilità che divideva Badoglio da Cavallero. Le origini vanno forse ricercate nelle lotte di « correnti » che si svolgevano in seno al comando supremo Cadorna del 1915-17 (gruppi Cadorna - padre Semeria; Porro; Scipioni. Cavallero sarebbe appartenuto al secondo gruppo mentre Badoglio, pur non facendo parte del comando, sarebbe stato legato al gen. Scipioni capo dell'ufficio operazioni). In argomento possono vedersi E. CANEVARI (*op. cit.*, pp. 136, 145, 146, 153, 158) e C. CAVALLERO (*Il dramma del maresciallo Cavallero*, Verona, 1952, pp. 42-52 e *passim*). Sembra comunque certo che sia stato Cavallero a suggerire a Mussolini il richiamo di Badoglio dal Brasile donde egli tornò nel 1925 per assumere la carica di capo di SM generale. Dopodiché si verificarono i più gravi contrasti fra i due generali.

Badoglio divenne « una specie di oracolo messo in una nicchia ben circoscritta per fornire i suoi lumi e qualche alta direttiva » [8].

La legge — a quanto pare — fu stesa con il personale contributo di Cavallero, se non addirittura di suo pugno. E in essa Cavallero vide un suo trionfo (peraltro effimero chè nel 1928 perse la carica e lasciò per molti anni l'esercito). In realtà essa diede a Mussolini il diretto controllo delle forze armate e in particolare dell'esercito alla cui testa, nella rinnovata carica di capo di SM, egli pose sempre generali relativamente giovani e poco noti che poteva sostituire a piacimento e senza clamore diversamente da quanto sarebbe avvenuto con Badoglio.

Di più. Con la nuova legge non solo si sminuiva la figura del capo di SM generale ma si perfezionava il sistema, abbozzato nel 1925, secondo il quale ciascuna forza armata, separatamente dalle altre, veniva a dipendere in modo diretto da Mussolini: nel che si riassume il cardine della politica militare fascista [9].

Invero il capo di SM generale era confinato a mere funzioni di « consulente tecnico del capo del governo » per la coordinazione della sistemazione difensiva dello Stato e per i progetti di eventuali operazioni di guerra » (art. 1). Per l'esercizio delle sue funzioni egli dipendeva direttamente dal capo del governo (art. 2). Le disposizioni per il coordinamento anzidetto erano proposte dal capo di SM generale al capo del governo cui spettava poi di trasmetterle « ai ministri competenti » (art. 3) ossia... a se stesso, trattandosi sempre di Mussolini che normalmente reggeva i tre dicasteri delle forze armate. Parimenti, le « linee generali del piano complessivo di guerra » erano « proposte » dal capo di SM generale al capo del governo cui spettava di rimetterle, per l'esecuzione, ai capi di SM delle singole forze armate (art. 4). Ogni contatto tra i capi di SM di forza armata e il capo di SM generale doveva avvenire « per il tramite dei rispettivi ministeri » (art. 6). L'ufficio del capo di SM generale si componeva di un ristretto numero di ufficiali non scelti dallo stesso capo ma designati dai ministri della forza armata cui essi appartenevano (art. 11). Infine le attribuzioni del capo di SM generale in tempo di guerra non

[8] F. GELICH, *op. cit.*, p. 1242. In argomento vedi anche quanto annotato nel diario dello scrittore del regime Ugo Ojetti alla data del 1° gennaio 1928: « Ieri venne a trovarci il maresciallo Pecori Giraldi, arguto e vivo nonostante i 72 anni. M'ha descritto la lotta tra Cavallero e Badoglio. Questi, capo di Stato Maggiore Generale, è stato da Cavallero posto tanto in alto che non conta più niente e non è più in contatto con nessuno. La stessa sua corrispondenza con le Forze Armate deve passare sulla tavola del Ministro della Guerra, cioè di Cavallero (U. OJETTI, *I taccuini 1914-1943*, Firenze, 1954, p. 272).

[9] Il concetto è ripetutamente ed efficacemente lumeggiato da E. CANEVARI: « Le tre forze armate andavano ciascuna per proprio conto: erano divise da alte paratie stagne e il capo del Governo, fedele alla tattica di dividere per imperare, si guardava bene dall'ordinare la fine di quelle assurde e dannose rivalità » (*op. cit.*, p. 595 e *passim*).

erano definite, ma sarebbe spettato al Governo di stabilirle volta per volta (art. 10).

L'esautoramento del capo di SM generale non sarebbe potuto essere più completo né più assoluta la supremazia di Mussolini che — grazie a frequenti sostituzioni di capi di SM e sottosegretari scelti tra personaggi di vario valore ma quasi mai di primo piano — si garantiva illimitato arbitrio senza necessità di sentire Badoglio né tanto meno di « silurarlo » nell'improbabile ipotesi che questi ne avesse contrastati i disegni [10].

I difetti del sistema erano evidenti. Ma nel clima di servilismo, di retorica, di adulazione e di approfittamento di quegli anni, nessuno osava criticare apertamente un ordinamento che assicurava a Mussolini quella parte di primo piano che egli sempre cercava in ogni campo. E meno di tutti lo stesso Badoglio [11] il quale anzi interpretò il proprio compito in modo così restrittivo da considerarlo senz'altro compatibile con l'assunzione di incarichi che lo tenevano lontano dall'Italia (governatorato della Libia dal 1929 al 1934, comando superiore in Africa orientale nel 1935-36) o di uffici che — se assolti con serietà — avrebbero dovuto assorbirlo altrimenti (presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche, del Comitato nazionale per l'indipendenza economica e della Commissione studi delle materie fondamentali per la difesa).

I detrattori del maresciallo lo dipingono come uomo attento ad assicurarsi posti di primaria importanza ed economicamente lucrosi in varie occasioni (operazioni in Libia e in Africa orientale), ma come personaggio pigro e svagato, quasi inesistente, riguardo a quello che avrebbe dovuto essere il suo compito più importante. E tutto lascia credere che in questi rilievi ci sia del vero.

In un documento posteriore agli insuccessi del 1940 il maresciallo lamentò il costante intrigo dei sottosegretari che « riferendo direttamente e singolarmente al Duce » cercavano di « sottrarsi alla mia opera coordina-

[10] Furono sottosegretari alla Guerra dal 1925 al maggio 1941 i generali: Clerici, Cavallero, Gazzera (ministro nel periodo 1929-1933), Baistrocchi, Pariani, Soddu e Guzzoni. Furono capi di SM dell'esercito, dopo il ripristino della carica avvenuto nel 1927 e fino al maggio 1941, i generali: Ferrari, Gualtieri, Bonzani, Baistrocchi, Pariani, Graziani e Roatta. Furono sottosegretari alla marina dal 1925 al 1941 gli ammiragli: Sirianni (ministro dal 1929 al 1933), Cavagnari e Riccardi. Furono capi di SM della marina nello stesso periodo gli ammiragli: Acton, Burzagli, Ducci, Cavagnari e Riccardi. Furono sottosegretari all'aeronautica dal 1926 (anno di istituzione del relativo ministero) al maggio 1941: il gen. Bonzani, il gerarca Balbo (ministro dal 1929 al 1933) e i generali Valle e Pricolo. Furono capi di SM dell'aeronautica nello stesso periodo i generali: Piccio, Armani, Bosio, Valle e Pricolo.

[11] Una proposta intesa a ridare poteri al capo di SM generale fu avanzata dal gen. Ferrari con memoria 31 gennaio 1931 al capo del governo. Il testo della memoria è riportato da E. CANEVARI (*op. cit.*, p. 236 e segg). Il Canevari (*op. cit.*, p. 161 e segg.) ritiene che il Ferrari agisse come *longa manus* di Badoglio. V. anche E. FALDELLA, *L'Italia nella seconda guerra mondiale - revisione di giudizi*, Bologna, 1959, p. 119.

trice »[12]. Quale che sia il giudizio sull'operato dei vari sottosegretari, si dovrà riconoscere che essi, più che intrigare, riempivano un vuoto.

Conseguenze macroscopiche dell'ordinamento fascista e dell'interpretazione grata al duce che Badoglio ne diede, furono il mancato concerto fra politica estera e preparazione militare e la completa assenza di piani di guerra che caratterizzò l'intervento italiano del 1940. Tutto ciò è noto e non vale la pena di insistervi.

La legge del 1927 fino al 1941 subì solo due varianti di scarso rilievo. Con legge 13 luglio 1939 n. 1178 la competenza del capo di SMG fu estesa anche alle terre d'oltremare. Con legge 18 ottobre 1940 n. 1550, della quale si riparlerà, fu istituito il sottocapo di SMG, fu tolto il *numerus clausus* di 6 ai componenti l'ufficio del capo di SMG (ufficio la cui denominazione veniva mutata in « Stato maggiore generale ») a capo del quale era posto non più un colonnello ma un « generale addetto ». La legge aveva vigore a partire dall'11 giugno 1940. Per comodità, al *doc. II*, abbiamo presentato il testo della legge 1927 in una stesura (rinvenuta negli allegati del *Diario*) in cui sono già comprese le varianti del 1939 e del 1940.

6 - Solo nella primavera del 1940, alla vigilia dell'entrata in guerra, Badoglio tentò di giungere a quella specificazione dei propri compiti che l'art. 10 del R.D. 6 febbraio 1927 n. 68 demandava al governo.

Il maresciallo, dopo una prima impennata con cui reclamò compiti di « primissimo piano » come gli unici consoni a un comandante « della statura di Badoglio », finì per accettare mal definite funzioni di capo di Stato maggiore di Mussolini il quale alle molteplici cariche aggiunse, l'11 giugno 1940, la delega reale del « comando delle truppe operanti su tutte le fronti »[13].

In effetti non consta che i compiti del capo di SM generale in guerra siano stati definiti con atto formale del governo. La questione fu regolata direttamente fra Mussolini e Badoglio il quale poi, con circolare n. 5569 in data 4 giugno 1940 a firma propria, illustrò « costituzione e funzionamento del Comando Supremo delle FF.AA. in tempo di guerra » (*doc. III*).

Senza addentrarci in un minuto esame della circolare, vero modello di confusione concettuale, basterà rilevarne la principale contraddizione.

Da un lato, erano attribuite al capo di SM generale funzioni direttive e di coordinamento proprie di un organo tecnico del capo politico e militare della nazione.

Dall'altro, il capo di SM generale era per definizione privo di ogni

[12] P. Badoglio, *Riassunto avvenimenti precedenti l'entrata in guerra 1939 - 29 maggio 1940 XVIII*, riprodotto in E. Faldella, *op. cit.*, p. 747 e segg.
[13] E. Faldella, *op. cit.*, p. 119 e segg. e fonti ivi citate.

strumento idoneo all'esercizio delle funzioni medesime ed esonerato — si direbbe — dalla corrispondente responsabilità.

Era infatti stabilito che il capo di SM generale dovesse:

— prendere ordini e direttive *di massima* dal duce comandante supremo « di ognuna e di tutte le forze armate dovunque dislocate »;

— impartire ai capi di SM delle singole forze armate e ai comandanti superiori d'oltremare « gli ordini e le direttive conseguenti per lo svolgimento delle operazioni »;

— seguire lo svolgimento delle operazioni stesse e « intervenire » per assicurare il coordinato e tempestivo impiego delle forze.

Si precisava però che il capo di SM generale « per adempiere i compiti spettantigli... non dispone, e non ne è previsto l'impianto, di una propria complessa organizzazione ma si vale di quella in funzione presso gli Stati Maggiori delle singole FF.AA. ed altri enti: Commissione Suprema di Difesa, Commissariato Generale fabbricazioni di guerra, ecc. ».

E in effetti, con Badoglio, il comando supremo o Stato maggiore generale (denominato con la pomposa sigla « Stamage ») si ridusse a una modesta segreteria personale del maresciallo capeggiata dal « generale addetto » Armellini e composta di pochissimi ufficiali.

La circolare chiude con l'avvertenza che « le presenti disposizioni — in quanto necessario — saranno sanzionate da opportuni provvedimenti legislativi ». Cosa che peraltro non risulta essere avvenuta.

A ben vedere, un elemento di ragionevolezza potrebbe rinvenirsi nella circolare 4 giugno 1940 e precisamente la subordinazione dei capi di SM delle tre forze armate al capo di SM generale che avrebbe potuto così divenire l'anello di congiunzione tra Mussolini e le singole forze armate ponendo fine al loro diretto e separato rapporto con il duce.

Senonchè questo elemento fu vanificato in quanto la nuova regolamentazione, anzichè sostituirsi alla precedente, vi si sovrappose lasciando perciò intatto il rapporto Mussolini-sottosegretari (che per la marina e l'aeronautica coincidevano con le persone dei capi di SM) e ancor più in quanto la prassi accentuò i difetti preesistenti. Infatti, non solo i sottosegretari e capi di SM di forza armata, ma perfino i comandanti operativi riferivano direttamente a Mussolini quando non addirittura al ministro degli Esteri e, dall'uno e dall'altro, ricevevano ordini e direttive spesso all'insaputa di Badoglio che non fece alcun serio tentativo di imporre neppure quel poco di autorità che gli spettava sulla carta.

Non si poteva evidentemente cambiare di punto in bianco un sistema che, con la totale acquiescenza di Badoglio, era stato seguito per tredici anni.

Si aggiunga poi, ad ulteriore confusione, che il 13 giugno 1940 il sottosegretario alla Guerra, gen. Soddu, divenne sottocapo di SM generale

con attribuzioni definite solo più tardi dalla legge 18 ottobre 1940 n. 1550 (v. paragrafo 5).

È chiaro che un simile assetto pareva fatto apposta per incoraggiare la tendenza di Mussolini a esercitare il comando caoticamente e con i più contraddittori e discontinui interventi verbali, scritti e telefonici rivolti un po' dovunque.

Non basta. Una straordinaria sovrapposizione e concentrazione di cariche si verificò ben presto anche a livello delle persone conferendo alla gerarchia militare italiana caratteri sempre più singolari.

Il 28 giugno 1940, in seguito alla morte di Balbo, il maresciallo Graziani assunse il comando superiore in Libia pur conservando la carica di capo di SM dell'esercito che — di fatto — fu però esercitata dal sottocapo gen. Roatta.

Il 9 novembre 1940, Soddu fu nominato comandante superiore in Albania, pur conservando le cariche di sottosegretario alla Guerra e di sottocapo di SM generale.

Il 29 novembre 1940 il gen. Guzzoni sostituì Soddu nelle due cariche anzidette.

Il 6 dicembre 1940 Cavallero sostituì Badoglio nella carica di capo di SM generale ma fu immediatamente inviato in Albania dove il 30 dicembre sostituì Soddu nel comando superiore rimanendo però capo di SM generale.

A metà febbraio 1941 Graziani lasciò contemporaneamente il comando superiore in Libia e la carica di capo di SM dell'esercito nella quale ultima fu definitivamente sostituito da Roatta.

Fino alla conclusione delle ostilità contro la Grecia (maggio 1941), Guzzoni — come sottocapo — esercitò di fatto le funzioni di capo di SM generale pervenendo, a detta di alcuni, a limitare alquanto la personale ingerenza di Mussolini nelle operazioni militari [14].

« *Proficuamente servire* » (*il progetto Cavallero*)

7. Mentre ancora si trovava in Albania Cavallero inviò a Mussolini uno schema di decreto legge (*doc. IV*) accompagnandolo con una lettera la cui minuta, non firmata e con correzioni a penna e a matita forse autografe del generale, si rinviene fra gli allegati di maggio del *Diario*.

Eccola.

[14] v. F. Rossi, *Mussolini e lo Stato Maggiore - avvenimenti del 1940*, Roma, 1951, p. 54 e segg.

COMANDO SUPREMO

Il Capo di S.M. Generale

Appunto per il Duce

Zona d'operazioni, 14 maggio 1941 XIX

DUCE,

l'esperienza di molti anni e l'avere io stesso dovuto considerare alle origini il problema del Capo di Stato Maggiore Generale, mi inducono a rappresentarVi come la legge che istituisce questa carica (R.D.L. 6 febbraio 1927, n. 68) non risponde alle necessità del più proficuo funzionamento della carica stessa e sia perciò necessario aggiornarla.

Perciò mi sono fatto lecito di predisporre alcuni ritocchi alla legge esistente (ed alle varianti successivamente introdotte), basandomi sui criteri seguenti:

1) rendere il Capo di Stato Maggiore Generale responsabile verso di Voi dell'assolvimento dei suoi compiti, che sono: la preparazione alla guerra e il coordinamento della sistemazione difensiva dello Stato, tanto per il territorio metropolitano come per le terre d'oltremare (art. 2);

2) conferire al Capo di Stato Maggiore Generale autorità corrispondente alla detta responsabilità, ponendo (come del resto Voi già avete fatto con il Vostro ordine del giorno 11 giugno 1940-XVIII) i Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate alla di lui diretta dipendenza per tutto quanto concerne l'esercizio delle sue attribuzioni.

Risponde a questo stesso criterio la norma che il Capo di Stato Maggiore Generale prenda posto nell'ordinamento generale dello Stato subito dopo i Ministri in carica, e ciò per sopprimere l'assurdo oggi esistente che un Capo di Stato Maggiore di Forza Armata dipenda dal Capo di Stato Maggiore Generale per questa sua qualità ma gli sia superiore in quella di Sottosegretario (art. 3);

3) mi è parso necessario che, per poter rispondere al DUCE della preparazione militare delle Forze Armate, il Capo di Stato Maggiore Generale possa esercitare vigilanza su tale preparazione, e ciò non soltanto in sede di puro coordinamento, il che equivarrebbe praticamente a nulla (art. 5);

4) l'esperienza ci ha mostrato quanto importante sia la scelta dei Capi. Da essa dipende per la massima parte l'esito delle operazioni di guerra. Mi è perciò sembrato indispensabile che a questa scelta il Capo di Stato Maggiore Generale non resti estraneo e che per l'impiego degli ufficiali generali o ammiragli nel comando di grandi unità o cariche corrispondenti il Capo di Stato Maggiore Generale possa intervenire in qualità di Vostro consulente (art. 6);

5) mi sembra anche necessario che al Capo di Stato Maggiore Generale facciano capo le attività dei singoli Stati Maggiori che confluiscono alla Commissione Suprema di Difesa o ne discendono. Per raggiungere questo scopo mi sembrerebbe pratico che, per quanto concerne tali attività, il Segretario della Commissione facesse capo al Capo di Stato Maggiore Generale; senza che la azione di coordinamento a questo spettante verrebbe in parte frustrata (art. 8);

6) analogamente, ravviserei la necessità che il Capo di Stato Maggiore Generale sia sempre tenuto al corrente dal Sottosegretario Fabbricazioni Guerra

su tutte le questioni che interessano la preparazione e l'efficienza bellica delle Forze Armate (materie prime, produzione bellica, ecc.);

7) Lo schema che mi permetto di sottoporVi non prevede più la nomina del Sottocapo di Stato Maggiore Generale, sembrandomi possibile che nelle brevi assenze del titolare (la mia prolungata assenza per la guerra in Albania non può considerarsi che eccezionale) il generale addetto possa far fronte al lavoro corrente. Chè se una prolungata assenza dovesse ripetersi, vi si potrà provvedere al momento senza legarsi le mani con una designazione prestabilita (p. es.: affidare l'interim della carica al più anziano dei tre Capi di Stato Maggiore o a quello di essi per cui la designazione si presentasse più opportuna, in relazione ai problemi del momento).

DUCE, lo schema che mi permetto di sottoporVi è ispirato esclusivamente a considerazioni d'interesse generale quali la lunga esperienza mi ha suggerito.

Nutro fiducia che vorrete accoglierlo nella sua sostanza per mettermi in condizione di poterVi proficuamente servire.

In calce al documento (che reca correzioni a penna di scarsa importanza) si legge la seguente annotazione a matita:

Il presente schema non comporta alcuna nuova spesa nè aumento di spese bilanciate: comporta anzi un'economia in quanto non è più prevista la carica di Sottocapo di Stato Maggiore Generale.

8. Il « progetto » e la lettera lasciano intendere abbastanza bene quali fossero le reali intenzioni di Cavallero purchè si cerchi di far emergere i concetti dal velario delle formule ellittiche usate per non urtare la suscettibilità del dittatore.

Scopo immediato di Cavallero era innanzi tutto di eliminare il gen. Guzzoni, con il quale era in urto, e altresì di sopprimere la figura del sottocapo nel quale poteva sempre ravvisarsi l'ombra del possibile successore. Qui Cavallero ebbe pieno successo perchè Guzzoni, compresa la situazione, rassegnò spontaneamente le dimissioni da sottocapo di SM generale e da sottosegretario alla Guerra. Nel decreto definitivo (*doc. V*) la carica di sottocapo fu effettivamente soppressa. Il posto di sottosegretario venne ricoperto dal gen. Squero creatura di Cavallero.

Più in generale, Cavallero aspirava ad avere quei poteri che quattordici anni prima egli si era adoperato per togliere a Badoglio. Occorre precisare però che in effetti non si sarebbe trattato tanto di una limitazione dei poteri di Mussolini quanto piuttosto di un rafforzamento del capo di SM generale verso i sottosegretari e i capi di SM di forza armata. In altre parole, il capo di SM generale doveva diventare la suprema istanza militare della nazione, subordinata soltanto al duce e tale da monopolizzare ogni contatto militare con questi. E che tale posizione di supremazia verso ogni autorità militare diversa da quella impersonata da Mussolini stesse in cima ai pensieri di Cavallero è dimostrato dall'art. 2 del « progetto » che stabiliva due importanti principi:

— « nell'ordinamento gerarchico dello Stato il capo di SM generale prende posto subito dopo i ministri in carica » (cioè dopo Mussolini ma *prima* dei sottosegretari);

— « da lui direttamente dipendono i capi di Stato Maggiore delle singole Forze Armate ».

Il secondo punto era in fondo già acquisito con la citata lettera Badoglio del 4 giugno 1940 e con l'o.d.g. Mussolini dell'11 giugno successivo cui Cavallero si richiama [15]. Ma la posizione del capo di SM generale nell'ordinamento gerarchico dello Stato non era mai stata definita. E che, al riguardo, Cavallero fosse particolarmente sensibile risulta dal punto 2 della lettera dove egli dichiara di voler « sopprimere l'assurdo oggi esistente che un capo di SM di Forza Armata dipenda dal capo di Stato Maggiore Generale per questa sua qualità ma gli sia superiore in quella di Sottosegretario ».

Cavallero insomma mirava a sopprimere il legame diretto fra Mussolini e i sottosegretari che era stato lo strumento principale dell'esautoramento di Badoglio.

Per il resto il progetto non recava grandi novità.

L'art. 1 infatti ricalcava la prima parte dell'art. 1 della legge del 1927 definendo genericamente gli *scopi* della carica: « assicurare il coordinamento dell'organizzazione militare dello Stato e delle terre d'oltremare ».

L'art. 2 definiva, sia pure fumosamente, i *compiti* del capo di SM generale dichiarandolo « *responsabile* verso il Capo del Governo della preparazione della guerra e del coordinamento della sistemazione difensiva dello Stato tanto per il territorio metropolitano quanto per le terre d'oltremare ».

Il concetto di *responsabilità*, non contemplato dalla legge del 1927, appare però immediatamente limitato dal successivo inciso nel quale si dichiara che il capo di SM generale « direttamente dipende » dal capo del governo e « ne prende ordini »: pertanto responsabilità di mero esecutore che lasciava intatto il principio dell'effettivo comando a Mussolini. Insomma la qualifica di *responsabile*, che nel « progetto » sostituisce quella di *consulente* propria della legge del 1927, non deve far pensare alla rinascita, fra capo del governo e capo di SM generale, di una distinzione analoga a quella tradizionale fra comando *nominale* (e perciò *irresponsabile*) attribuito al re e comando *effettivo* (e quindi *responsabile*) eserci-

[15] L'ordine del giorno Mussolini dell'11 giugno 1940 era questo: « Per decisione di SM il Re e Imperatore assumo da oggi 11 giugno il Comando delle truppe operanti su tutte le fronti. Confermo nella carica di mio Capo di Stato Maggiore il Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio. Confermo nelle rispettive cariche *e alle di lui dipendenze* » (corsivo dell'autore) « il Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani quale Capo di Stato Maggiore del Regio Esercito; l'Ammiraglio d'Armata Domenico Cavagnari quale Capo di Stato Maggiore della Regia Marina; il Generale designato d'Armata aerea Francesco Pricolo quale Capo di Stato Maggiore della Regia Aeronautica. Da oggi armi e cuori devono essere tesi verso la meta: conquistare la vittoria. Saluto al Re! »

tato dal capo di SM com'era stato nel 1915-18. La ribadita dipendenza del capo di SM generale dal capo del governo confermava la spettanza dell'effettivo comando a quest'ultimo pur ponendo il primo al di sopra di ogni altra autorità militare.

Coerente a questo principio è l'art. 4 del « progetto » che affida al capo di SM generale il compito di preparare « le linee generali del piano complessivo di guerra » e di proporlo al Duce « sentiti collegialmente i Capi di SM delle Forze interessate ». La disposizione ricalca quella corrispondente della legge del 1927 ma se ne differenzia là dove prevede che il piano, dopo l'approvazione del duce, sia comunicato dal capo di SM generale ai capi di SM delle singole forze *direttamente e non più per mezzo dei ministri.*

Altrettanto dicasi della soppressione dell'art. 6 della legge del 1927 che stabiliva appunto l'obbligo del capo di SM generale di « corrispondere con i Capi di SM delle singole Forze Armate *per il tramite dei rispettivi ministeri* ».

Altri rafforzamenti dell'autorità del capo di SM generale, *ma sempre verso il basso,* si rinvengono nei seguenti articoli del « progetto » Cavallero:

Art. 5: « alta vigilanza del capo di SM generale sulla preparazione delle Forze Armate » e non più semplice « coordinamento »;

Art. 6: « consulenza del capo di SM generale » per l'impiego dei « Generali o Ammiragli al comando di grandi unità o incarichi corrispondenti » (ossia intervento nella scelta dei capi, non previsto dalla legge del 1927);

Artt. 7 e 9: più stretta saldatura del capo di SM generale ai servizi d'informazione e al commissariato generale per le fabbricazioni di guerra (punto assai importante perchè Cavallero aspirava probabilmente a intervenire nelle delicate questioni delle « commesse » e in genere a valorizzare — anche nella nuova veste — i numerosi contatti personali di cui disponeva nel campo dell'industria);

Art. 10: formazione di uno Stato maggiore generale capeggiato da un « generale addetto » e formato da un numero *illimitato* di ufficiali scelti dallo stesso capo di SM generale e non più « designati » dai ministri delle rispettive forze armate (come prevedeva la legge del 1927).

Secondo il *Diario,* il « progetto » fu illustrato da Cavallero personalmente a Mussolini il 19 maggio 1941 e, nei giorni seguenti ai sottosegretari delle tre forze armate, i quali avrebbero manifestato il loro pieno consenso. Al riguardo, trascriviamo le seguenti annotazioni relative ai sottosegretari e capi di SM della marina e dell'aeronautica [16].

[16] Il gen. Pricolo, che il *Diario* dipinge completamente consenziente al progetto Cavallero, ha invece recentemente scritto quanto segue (F. Pricolo, *La regia aeronautica nella seconda guerra mondiale, novembre 1939 - novembre 1941*, Milano, 1971, p. 393-94): « Il generale Cavallero, dopo aver cambiato l'appellativo fino allora adot-

24 maggio.

Ricevo Ecc. Pricolo: [...] Schema Decreto Legge circa le funzioni del Capo di S.M.G. Espongo a Pricolo le linee principali sulle quali egli concorda pienamente e gli do copia della bozza. Mi proporrebbe anzi di mettere un articolo che mi dia facoltà di intervenire nella ripartizione e nello stanziamento dei fondi.

Ricevo Ecc. Riccardi... Nuova legge sulle attribuzioni del Capo di S.M. Ge-

tato di Stamage (stato maggiore generale) in quello di comando supremo, si accinse a preparare uno schema di decreto per stabilire, ampliandole notevolmente, le nuove prerogative del capo di stato maggiore generale. Un giorno egli mi convocò nel suo nuovo ufficio e, incominciando a leggere le bozze già preparate, mi disse che avrebbe gradito conoscere in merito il mio parere. Io ascoltavo quasi distrattamente... A un certo momento però la mia attenzione fu bruscamente risvegliata alla lettura di un articolo, in base al quale veniva conferita al capo di stato maggiore generale la *facoltà di passare ordinativi di commesse di materiale militare di ogni genere direttamente alle ditte costruttrici o fornitrici.* Dissi subito a Cavallero che tale facoltà avrebbe sconvolto completamente tutta la nostra organizzazione amministrativa perchè il comando supremo non aveva organi costituzionali e qualificati per gestire le enormi somme stanziate nei bilanci dei tre ministeri militari. Non solo, ma lo stesso comando non aveva in alcun modo la possibilità di decidere, con la necessaria competenza, quali e quanti materiali ordinare; e avrebbe creato una terribile confusione, sovrapponendosi agli enti responsabili dei tre ministeri. Cavallero obiettò che, in tempo di guerra, è spesso necessario seguire una procedura d'urgenza, anche in contrasto con le norme regolamentari. Replicai che nessuna urgenza avrebbe potuto giustificare un completo sovvertimento della procedura in vigore e la modifica delle responsabilità e dei compiti stabiliti dalla legge sulla contabilità generale dello Stato. Aggiunsi che non avrei mai messo la firma in calce a un decreto del genere. A questo punto il colloquio fu bruscamente interrotto. Una settimana dopo, il provvedimento fu discusso e approvato alla commissione parlamentare delle forze armate; ma io rifiutai di firmarlo. Il presidente, onorevole Manaresi, mi chiamò vicino a sè per dirmi (sottovoce) che il decreto era già stato approvato *superiormente* (cioè da Mussolini). Risposi che escludevo in modo assoluto che Mussolini avesse potuto approvare una legge del genere. Non ricordo ora quale fine abbia poi fatto il decreto, ma è certo che da quel giorno fra Cavallero e me era ormai guerra aperta... ».

A chi si dovrà credere? È possibile che Cavallero, nel *Diario,* tendesse ad accreditare, al di là del vero, la tesi dell'unanime consenso e che il gen. Pricolo, a distanza di molti anni e con l'*esprit de l'escalier*, si attribuisca atteggiamenti di indipendenza verso Cavallero maturati solo più tardi. Non bisogna dimenticare infatti che, nei mesi successivi al maggio 1941, Pricolo divenne ostilissimo a Cavallero che lo aveva soppiantato nei favori del dittatore e che giunse fino a farlo silurare nel novembre successivo. È tuttavia curioso che i brani del *Diario* e la lettera Cavallero-Mussolini del 26 maggio 1941 (riportati più oltre) attribuiscano proprio a un'iniziativa di Pricolo l'introduzione di uno dei poteri più importanti che la nuova legge (art. 2) concesse a Cavallero: quello che, sotto la veste della « consulenza » al duce, permetteva al capo di SM generale di intervenire nella ripartizione tra le forze armate delle somme da stanziare in bilancio. Si tratta comunque di una disposizione ben diversa da quella relativa alle « commesse » di cui scrive il gen. Pricolo. Quest'ultima non figura né nel testo definitivo della legge né nel « progetto » allegato al *Diario.* Sarebbe interessante sapere se non vi fu qualche altro schema di legge, nel quale la disposizione era invece contenuta, e altresì conoscere i motivi per cui essa, se c'era, non passò nei testi a noi pervenuti.

Naturalmente il fatto che la legge non attribuisse al capo di SMG alcun particolare potere in fatto di commesse all'industria non significa ancora che Cavallero, in linea di fatto, sia poi rimasto estraneo ai relativi problemi e a tutto ciò che, intorno a essi, suole addensarsi.

nerale. Consegno copia della legge e illustro i punti più importanti (funzionamento dello Stamage. Responsabilità del Capo davanti al Duce e quindi necessità di una alta vigilanza. Preparazione delle FF.AA., designazione dei generali)... Presente Riccardi telefono a Pricolo informandolo che Riccardi concorda sul mio progetto legge [...]

E ancora il 25 maggio, a proposito di un colloquio con Pricolo (capo di SM e sottosegretario all'aeronautica) e con Riccardi (capo di SM e sottosegretario alla marina) leggiamo:

Schema di decreto - Proposta di ritocchi al testo per quanto concerne l'art. 3 (prima si determina il piano; dal piano derivano le direttive; dalle direttive deriva la preparazione) e l'art. 5 circa la designazione dei comandanti di G.U. A questo proposito faccio presente che trattandosi di ammiragli o generali di squadra a me non conosciuti chiederò volta a volta di essere orientato dai sottosegretari competenti.

Pertanto il 26 maggio 1941 Cavallero inviava a Mussolini un testo « aggiornato » del « progetto » (non rinvenuto fra gli allegati), accompagnandolo con la seguente lettera di cui invece troviamo copia negli allegati di maggio del *Diario*.

COMANDO SUPREMO

Il Capo di S.M. Generale

Appunto per il Duce

Roma, 26 maggio 1941-XIX

DUCE,

come da Vostra disposizione, ho dato conoscenza ai Sottosegretari di Stato per le Forze Armate dello schema di Decreto Legge predisposto per fissare le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore Generale e li ho pregati di fare conoscere le eventuali osservazioni.

I Camerati delle tre Forze Armate, dopo esame del documento, mi hanno espresso il loro pieno accordo ed hanno aggiunto taluni suggerimenti che qui espongo:

Ecc. Pricolo:

1) Aggiungere all'articolo 2° il capoverso seguente: « Egli è consulente del Capo del Governo per quanto concerne la ripartizione tra le varie Forze Armate delle somme da stanziare in bilancio per le esigenze della difesa ».

2) Migliorare la seconda parte del testo dell'articolo 3° che risulterebbe così fissata: « dopo l'approvazione comunica ai Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate le conseguenti direttive perchè orientino su di esse la rispettiva preparazione ».

Ecc. Riccardi ed Ecc. Pricolo:

Entrambi hanno suggerito che si precisi, per quanto concerne la consulenza del Capo di Stato Maggiore Generale circa l'impiego degli ufficiali generali o ammiragli, che detta consulenza può esercitarsi a partire dal comando di Corpo d'Armata o di Squadra.

Dei suggerimenti di cui sopra ho tenuto conto per apportare al testo già predisposto le relative varianti.

Mi onoro allegare al presente foglio un testo così aggiornato per la Vostra approvazione.

Il Capo di Stato Maggiore Generale
(Ugo Cavallero)

Posteriori a questa lettera sono altre annotazioni del *Diario* relative alla nuova legge.

Una del 31 maggio in occasione di un colloquio con il generale di squadra aerea Aimone Cat:

Nuova legge sulle attribuzioni del Capo di S.M. Generale. Espongo le linee principali e informo che Pricolo e Riccardi concordano. Mi risponde: « ne saremo felicissimi; ne sentivamo anche noi il bisogno; mancava il capo; mancava il coordinamento ».

Un'altra del 13 giugno riferita ad un incontro con von Rintelen, l'addetto militare tedesco:

Ricevo von Rintelen. Argomenti: nuova legge. La legge del 1925 (forse Cavallero intendeva dire del 1927) fu fatta in un momento in cui i compiti da noi non erano ancora né chiari né ben distribuiti. Erano tre S.M. che lavoravano con un coordinamento di intese. Ora esiste e con funzioni un vero Comando supremo.

Risulta infine che il 4 giugno il progetto di legge fu illustrato anche al gen. Roatta capo di SM dell'esercito.

Il RDL 27 giugno 1941 n. 661

9. Il *Diario* non offre altri elementi per ricostruire l'origine delle modificazioni che il « progetto » Cavallero subì prima di essere trasformato nel definitivo decreto del 27 giugno 1941 (*doc. V*).

Confrontando « progetto » e decreto si rinvengono, oltre a semplici spostamenti di periodi e irrilevanti ritocchi terminologici, alcune differenze che interessa segnalare.

Innanzitutto è scomparso l'art. 3 del « progetto » che, come si è visto, stabiliva chiaramente la posizione del capo di SM generale nell'ordinamento gerarchico dello Stato collocandolo subito al di sotto del ministro Mussolini ma al di sopra dei sottosegretari. Sono — è vero — ribadite sia la « diretta » dipendenza dei capi di SM delle forze armate dal capo

di SM generale (art. 2 del decreto) sia la « comunicazione » da parte di quest'ultimo del piano di guerra ai capi di SM anziché al ministro (art. 3 del decreto), *ma nulla più si dice dei sottosegretari.*

Indubbiamente si trattò di un insuccesso di Cavallero nel suo tentativo di monopolio dei contatti militari con il dittatore e sarebbe interessante conoscere quali interventi abbiano influito al riguardo. Non può escludersi si sia trattato di una iniziativa dello stesso Mussolini per quanto il *Diario* non ne rechi traccia. Comunque è certo che dal punto di vista giuridico-formale nulla fu cambiato, in questo rilevantissimo argomento, rispetto alla legge del 1927. E — per quanto non possa affermarlo con certezza — sembra che la prassi sia rimasta tal quale. Secondo il gen. Faldella, i capi di SM della marina e dell'aeronautica, in quanto sottosegretari, continuarono ad avvicinare « da soli » Mussolini anche durante tutto il periodo Cavallero mentre « il generale Ambrosio, essendo soltanto capo di Stato maggiore dell'esercito, ebbe invece una sola occasione di parlargli da solo » [17].

Un'altra differenza, di minore entità, segna semmai un aumento di poteri del capo di SM generale rispetto a quelli previsti nel « progetto ». Così all'art. 1 del decreto (*doc. V*) troviamo che l'« alta vigilanza » (art. 5 del progetto, *doc. IV*) si è trasformata in « alta *direzione* » con una certa accentuazione — si direbbe — dell'ingerenza del capo in tutta la materia dell'organizzazione e del coordinamento della preparazione militare.

Vi sono poi le varianti di cui alla sopra riportata lettera 26 maggio 1941 Cavallero-Mussolini di cui la più importante è certamente quella relativa alla consulenza in materia di « ripartizione delle somme da stanziare in bilancio » (v. ancora nota 16).

Invariate rispetto al « progetto » sono invece le norme relative ai rapporti del capo di SM generale con il SIM [18] e con il commissariato generale per le fabbricazioni di guerra (« Fabbriguerra »).

Cenni generali sulle caratteristiche del Comando Supremo nel periodo Cavallero

10. Al di là delle formule giuridiche, risulta da numerose fonti e testimonianze (e il *Diario* lo conferma) che Cavallero si dimostrò sempre geloso custode delle proprie attribuzioni verso gli organismi e i comandi *subordinati.*

Per quanto riguarda l'esercito, indubbiamente egli riuscì a collocarsi tra esso e Mussolini come unico tramite. Altrettanto non riuscì a fare

[17] E. Faldella, *op. cit.*, p. 559.
[18] Il 10 giugno 1941 il SIM cessò di essere organo dell'esercito e passò alle dipendenze dello SM generale con compiti di coordinamento dei servizi informazione delle singole forze armate.

con la marina e l'aeronautica, ma anche qui la sua presenza si manifestò sia in sede di coordinamento con l'istituzione di commissioni miste per lo studio di singoli problemi operativi (azioni aeronavali, preparazione dei convogli) [19] e la preparazione di operazioni specifiche (come il progettato attacco a Malta) [20], sia con diretti interventi nei rapporti fra Mussolini e i comandanti delle forze navali [21].

Relegò in secondo piano soprattutto il capo di SM dell'esercito (Roatta e poi Ambrosio) affidandogli principalmente compiti di organizzazione, ma quasi sempre escludendolo da ogni diretta ingerenza sui principali fronti operativi [22].

Mantenne rapporti assai stretti con il sottosegretario per le fabbricazioni di guerra (gen. Favagrossa) e si valse della sua esperienza del mondo industriale italiano e delle conoscenze che vi contava per trattare direttamente questioni attinenti la produzione bellica, per esempio con la Fiat [23].

A differenza del suo predecessore Badoglio, Cavallero prese parte a tutti gli incontri fra i due dittatori dell'Asse: nel giugno e nell'agosto 1941, nell'aprile 1942; e, nel dicembre 1942 durante la malattia di Mussolini, si recò con Ciano al quartier generale di Hitler. Nel periodo Badoglio, Mussolini si piccava di mostrare al mondo come egli, a differenza di Hitler, non avesse bisogno di consiglieri militari. Con Cavallero ciò non accadde più e l'unico incontro Hitler-Mussolini cui il capo di SM

19 Dello stato maggiore misto per le operazioni aeronavali facevano parte il gen. Gandin, l'ammiraglio Fioravanzo e il gen. dell'aeronautica Mattei. v. U. CAVALLERO, *Comando Supremo,* 1948, p. 104, 111 e *passim.*

20 Il documento 13 aprile 1942 costitutivo dello SM per l'operazione C. 3 (Malta) è riportato integralmente in E. CANEVARI, *op. cit.*, Vol. II, pp. 446-447.

21 L'ammiraglio Jachino, comandante della flotta in mare, narra nei suoi libri di essere stato ricevuto da Mussolini all'indomani dei principali insuccessi (Matapan, seconda Sirte) alla presenza sia dell'ammiraglio Riccardi sia del capo di SM generale o del sottocapo Guzzoni quando Cavallero si trovava in Albania.

22 Tra il maggio 1941 e il gennaio 1943 Cavallero si recò 13 volte sul fronte africano e una volta in Russia (al seguito di Mussolini). Dei capi di SM dell'esercito, Roatta andò in Libia nel giugno 1941 mentre pare che il suo successore Ambrosio non vi sia mai stato inviato.

23 La parte del *Diario* che ho esaminato (maggio 1941 - agosto 1942) è estremamente parca al riguardo. Vi si rinvengono le annotazioni già edite in *Comando Supremo* sui contatti con Valletta e Agnelli del giugno, luglio e ottobre 1941 nonchè del marzo 1942 (p. 116, 142, 234) più qualche altro appunto. Fra gli allegati vi è l'importante promemoria della Fiat sulla produzione carri del 12 giugno 1941 già pubblicato in E. CANEVARI, *op. cit.*, pp. 454-455. Comunque circa i rapporti Cavallero-Fiat rimandiamo all'esposizione, sintetica ma assai chiara, ricavata dagli archivi Fiat e pubblicata da V. CASTRONOVO (*Giovanni Agnelli*, Torino, 1971, p. 606-608 e 777). L'unico esplicito ma pudibondo accenno del *Diario* a problemi di « commesse » all'industria è il seguente (già pubblicato in *Comando Supremo*, *cit.*, p. 131): « Telefona Farinacci parlandomi di un desiderio di Gambara di avere di preferenza mitragliatrici Breda. Rispondo che trattandosi di questioni di commesse intendo rimanere estraneo ». Cavallero, per le cariche ricoperte alla Pirelli e all'Ansaldo, fu sempre considerato un portavoce dell'industria nelle forze armate (v. G. ALBERTINI, *Epistolario*, Milano, 1968, p. 1914 e Q. ARMELLINI, *op. cit.*, p. 197).

generale non prese parte fu quello del gennaio 1941 (al Berghof) in cui, essendo egli impegnato in Albania, Guzzoni lo sostituì.

Sembra inoltre che alcune delle più importanti lettere indirizzate da Mussolini a Hitler riflettenti problemi più specificamente militari (questione delle basi tunisine, impresa di Malta, ecc.) siano dovute alla penna di Cavallero.

Non riuscì però Cavallero a impedire i contatti diretti di Mussolini con l'*attaché* militare tedesco a Roma, gen. von Rintelen, e più tardi con il maresciallo Kesselring.

Il comando supremo ebbe una sua complessa organizzazione in tre reparti (il I si occupava delle « operazioni », il III dell'« ordinamento e addestramento »; ignoro invece quale fosse la competenza del II) e in vari uffici (Informazioni, Comunicazioni, Esteri, Economia di guerra e forse altri). Manca tuttavia nel *Diario* un « organigramma » del comando supremo, mentre qualche indicazione indiretta sulla composizione dei vari reparti e uffici si può ricavare da una piantina (*doc. VI*) che assegna il posto ai vari ufficiali, nominativamente indicati, forse in vista di una cerimonia (la piantina è compresa fra gli allegati dell'aprile 1942).

In generale, può dirsi che il comando supremo divenne effettivamente una presenza che si faceva sentire in tutti i settori operativi, in ogni branca dell'organizzazione militare e in genere un po' in tutta la struttura civile, industriale ed economica della nazione in guerra. Il vuoto lasciato dallo « Stamage » badogliano fu colmato.

Resta però a vedere quale fu il peso effettivo del comando supremo nei confronti di Mussolini e dei tedeschi la cui presenza divenne preponderante in Africa a partire dalla primavera 1941 (Rommel) e non tardò a manifestarsi in modo vistoso anche nel territorio nazionale con l'arrivo, nel novembre successivo, di Kesselring in veste di OBS (*Ober Befehlshaber Sud*: comandante del Sud).

Per quanto riguarda i rapporti con Mussolini, confrontando i periodi Badoglio (giugno-dicembre 1940) e Guzzoni (dicembre 1940-maggio 1941) con quello Cavallero, si ha effettivamente l'impressione che gli interventi militari del dittatore — dapprima insistenti, caotici ed estesi a singoli settori operativi o spinti a questioni di dettaglio — si siano gradatamente attenuati. Effettivamente, dopo la conclusione delle operazioni albanesi, non accadde più che Mussolini telefonasse impartendo ordini alle singole divisioni o raccomandando la distribuzione di « bevande calde » o dando disposizioni sui « baraccamenti » e altro [24]. Né si ripeterono casi analoghi a quello del gen. Pricolo, capo di SM e sottosegretario all'aeronautica, che, fra il novembre e l'aprile 1941, risiedette quasi stabilmente a Tirana per assolvere compiti d'informatore personale del duce... con quanto giovamento per l'arma impegnata in quel periodo

[24] v. U. CAVALLERO, *Comando Supremo,* cit., pp. 19-20.

su almeno cinque fronti (Manica, Mediterraneo, Albania, Libia, Etiopia) non sapremmo dire [25].

È tuttavia dubbio che la moderazione degli interventi mussoliniani sia dovuta all'opera del capo di SM generale. Vero è piuttosto che, finita l'Albania, la guerra si svolse in settori lontani da Roma (Africa settentrionale, Russia) e sotto il comando tedesco (comando nominale ed effettivo in Russia, comando non nominale ma sempre effettivo in Africa settentrionale) sicché le « incursioni » del duce non sarebbero state praticamente possibili quand'anche egli avesse voluto attuarle.

Se però portiamo l'attenzione sui problemi strategici e operativi di indole più generale e di maggiore importanza si deve riconoscere che le vedute di Mussolini trovarono il solo limite costituito dalla presenza dei tedeschi, ma nessun freno nel comando supremo di Cavallero. Non si deve però necessariamente concludere che, tutte le decisioni di qualche importanza essendo riservate ai tedeschi, non restasse mai al comando supremo spazio libero in cui prese di posizione indipendenti potessero svilupparsi. Ciò è vero solo in parte. Gli argomenti sui quali verterà principalmente la nostra indagine (organizzazione dell'esercito, invio di forze in Russia e sua influenza sulla battaglia del Mediterraneo) restavano in gran parte al di qua del limite oltre il quale la decisione era solo tedesca. E proprio qui, pur non potendosi escludere che qualche volta Cavallero abbia influenzato Mussolini, si dovrà osservare che mai o quasi mai Cavallero cercò di contrastare o semplicemente di « contenere » le iniziative del dittatore anche quando probabilmente esse non coincidevano affatto con il più riposto pensiero del capo di Stato maggiore generale.

In conclusione, si può dire che la prassi si mantenne sostanzialmente nei limiti della legge varata da Cavallero con il pieno consenso di Mussolini e che il rafforzamento del capo di SM generale verso il *basso* (notevole anche se non proprio quale Cavallero lo avrebbe desiderato) lasciava intatto l'effettivo comando di Mussolini [26].

LUCIO CEVA

25 F. PRICOLO, *op. cit.*, p. 216 e segg.

26 Nella storia ufficiale britannica (*History of the second world war.* PLAYFAIR, *The Mediterranean and Middle East*, Vol. II, London, H.M.S.O. 1956, pp. 258-259) si legge: « Appena prima dell'inizio della guerra nel giugno 1940 il duce aveva cercato di unificare gli sforzi delle tre armi nominando suo consigliere strategico, con il titolo di Capo di SM generale, il maresciallo Badoglio... Mussolini peraltro non se ne servì come di un coordinatore ma come di un consulente tecnico supplementare e il maresciallo divenne poco più di una quinta ruota di una vettura piuttosto squilibrata... Una delle prime conseguenze del disastro italiano in Grecia fu la sostituzione di Badoglio con il gen. Cavallero... Egli individuò facilmente gli inconvenienti del sistema e ottenne rapidamente il consenso di Mussolini ad una riorganizzazione in virtù della quale molti dei poteri del Duce vennero trasferiti a Cavallero stesso in qualità di capo di SM generale. Lo Stato maggiore generale... divenne di fatto il Comando Supremo, responsabile verso il Duce per i piani, la preparazione e la direzione delle operazioni militari. Esso era direttamente preposto ai capi di SM delle tre armi

DOCUMENTI

1

Legge 8 giugno 1925, n. 866. Ordinamento dell'alto comando dell'esercito.

Del capo di stato maggiore generale.

Art. 1. — La carica di capo di stato maggiore generale può essere ricoperta esclusivamente da ufficiale che rivesta il grado di maresciallo d'Italia, di generale d'esercito o di generale d'armata.

Egli è nominato con decreto reale, udito il consiglio dei ministri.

Art. 2. — Il capo di stato maggiore generale, per quanto riguarda, nell'ambito delle sue attribuzioni, l'esecuzione delle deliberazioni della commissione suprema di difesa, e per le eventuali operazioni di guerra, è alla diretta dipendenza del presidente del consiglio. E perciò egli concreta gli studi e le disposizioni necessarie per la coordinazione della organizzazione difensiva dello stato, ed i piani di guerra, dando ai capi di stato maggiore della regia marina e della regia aeronautica le direttive di massima per il concorso della regia marina e della regia aeronautica nel raggiungimento di obbiettivi comuni.

Il capo di stato maggiore generale dipende invece dal ministro per la guerra per quanto riguarda il regio esercito. E perciò egli presiede in tempo di pace alla preparazione alla guerra dei quadri, delle truppe e dei relativi mezzi.

Esercita l'alta azione ispettiva sulle truppe, sui servizi e sulle scuole.

Egli deve essere consultato dal ministro sulle principali questioni relative alla destinazione degli ufficiali generali e sulle questioni di massima riflettenti avanzamento, stato e governo disciplinare dei quadri dell'esercito.

e ai comandi superiori oltremare. La posizione del gen. Cavallero divenne così paragonabile a quella del Feldmaresciallo Keitel, il capo dell'OKW. A metà giugno Mussolini aveva approvato la riorganizzazione e il 27 giugno essa divenne legge ».

Lo storico inglese ha forse sopravvalutato la posizione di Cavallero in quanto non si può ritenere che davvero egli abbia sottratto alcun potere a Mussolini. Esatto è il paragone con la posizione di Keitel che era, al pari di Cavallero, comandante delle forze armate responsabile verso il Führer ma sempre in qualità di esecutore degli ordini di quest'ultimo.

Profondamente diversa e non facile da riassumere nei limiti di questa nota, l'organizzazione dell'alto comando britannico. La cooperazione fra le tre forze armate avveniva nell'ambito del *Chiefs of Staff Committee* ossia del Consiglio dei tre capi di Stato maggiore, ciascuno dei quali (compreso il CIGS o capo di SM imperiale con comando diretto sul solo esercito) era responsabile verso il potere politico e più particolarmente nei confronti del ministro della Difesa facente parte del *War Cabinet. Il Chiefs of Staff Committee* aveva un suo *chairman* (presidente: tali furono, in tempi successivi, l'ammiraglio Pound e il gen. Brooke) ma con funzioni di *primus inter pares.* Non vi era insomma, dal lato militare, un equivalente di Keitel e di Cavallero come, sul versante politico, non vi era nulla di simile a Hitler e a Mussolini. Certamente la forte personalità di Churchill (primo ministro e ministro della Difesa) giungeva — con interventi diretti — fino a organismi inferiori, come i comandi dei grandi scacchieri operativi, ma trovò sempre un freno e una guida nell'organismo collettivo unito non tanto da vincoli giuridici quanto dall'intimo convincimento di ciascuno che la cooperazione fosse indispensabile (v. fra i molti che hanno trattato l'argomento *History of the second world war.* BUTLER, *Grand Strategy*, vol. II, London, H.M.S.O. 1957, pp. 6-7, 180, 248-50, 356-7, 557, 561).

Il capo di stato maggiore generale, pertanto, in dipendenza di tali attribuzioni:

a) stabilisce i concetti fondamentali in base ai quali deve essere informata la preparazione alla guerra e comunica fin dal tempo di pace alle autorità interessate le direttive generali per l'organizzazione difensiva del territorio e per la determinazione dei compiti dei comandanti delle grandi unità durante il periodo della mobilitazione e della radunata, e all'inizio delle operazioni;

b) determina la formazione di guerra dell'esercito e i criteri in base ai quali debbono essere effettuati gli studi e i provvedimenti esecutivi per la mobilitazione delle truppe, la predisposizione dei materiali, la organizzazione dei servizi;

c) predispone l'impiego degli ufficiali generali presso l'esercito operante;

d) in relazione ai fondi stanziati in bilancio, stabilisce le esercitazioni annuali, comprese quelle combinate fra esercito, marina e aeronautica, sempre quando l'azione della flotta o delle forze aeree non rappresenti che il necessario concorso alle operazioni delle forze di terra. Investe caso per caso dell'alta direzione delle esercitazioni, qualora non l'assuma egli stesso, altro ufficiale generale.

Art. 3. — Sono comprese più particolarmente nelle attribuzioni del capo di stato maggiore generale:

a) la compilazione degli studi riflettenti la sistemazione difensiva del territorio e le eventuali operazioni di guerra;

b) la compilazione dei documenti relativi alla formazione di guerra, alla mobilitazione, alla radunata dell'esercito ed all'impianto e al funzionamento dei servizi;

c) le predisposizioni, con il concorso delle autorità interessate, per la protezione delle vie di comunicazione e le loro eventuali interruzioni, e per la vigilanza e la protezione costiera ed antiaerea;

d) lo studio delle questioni relative all'addestramento dell'esercito;

e) lo studio della regolamentazione tattica, nonché gli studi e le pubblicazioni storico-militari;

f) gli studi di massima relativi al reclutamento e all'ordinamento del regio esercito e alla circoscrizione territoriale;

g) gli studi e le questioni di massima relativi all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi in tempo di pace;

h) le disposizioni relative al reclutamento ed all'impiego degli ufficiali di stato maggiore.

Il capo di stato maggiore generale propone infine al ministro per la guerra la ripartizione delle somme inscritte nel bilancio per la guerra a seconda delle necessità.

Art. 4. — Il capo di stato maggiore generale deve essere tenuto al corrente della situazione politica, per tutto quanto possa interessare l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 5. — Il capo di stato maggiore generale deve essere tenuto al corrente della situazione politica e militare delle colonie, e deve essere chiamato a dare parere sulle più importanti questioni relative all'organizzazione delle truppe coloniali e alla difesa delle colonie.

Egli dovrà inoltre essere informato e consultato circa le operazioni militari

coloniali che per la loro importanza richiedano o lascino presumere la partecipazione di reparti e mezzi metropolitani.

Dette questioni gli saranno segnalate dal ministro competente pel tramite del ministro per la guerra.

Art. 6. — Ogni qualvolta il governo o il ministro per la guerra convochino commissioni straordinarie per lo studio di questioni interessanti la preparazione della nazione alla guerra, faranno parte di esse il capo di stato maggiore generale e le persone da lui designate a titolo consultivo.

Il capo di stato maggiore generale fa parte, con voto consultivo, del comitato deliberativo della commissione suprema di difesa.

Art. 7. — Per l'esercizio delle sue funzioni il capo di stato maggiore generale ha alla sua dipendenza:

a) gli ufficiali generali comandanti designati d'armata;

b) il sottocapo di stato maggiore generale;

c) i generali a disposizione per le varie armi.

Egli potrà inoltre valersi dell'opera degli altri membri del consiglio dell'esercito, di cui al successivo art. 11, per quegli altri incarichi che credesse di affidare loro.

Per l'esecuzione degli studi e l'emanazione delle disposizioni inerenti alle sue attribuzioni, il capo di stato maggiore generale dispone dello stato maggiore del regio esercito.

Art. 8. — Sono posti sotto l'alta direzione del capo di stato maggiore generale, la scuola di guerra, le altre scuole e accademie militari, per l'indirizzo e il coordinamento degli studi e delle esercitazioni, nonchè l'istituto geografico militare per quanto riguarda l'indirizzo dei lavori che vi si compiono.

Art. 9. — Il capo di stato maggiore generale in tempo di guerra esercita le attribuzioni stabilite per la sua carica dal regolamento sul servizio in guerra.

Egli lascia presso il ministero della guerra gli organismi necessari a provvedere alla continuità d'indirizzo delle funzioni territoriali dello stato maggiore del regio esercito.

Del sottocapo di stato maggiore generale

Art. 10. — Il sottocapo di stato maggiore generale coadiuva il capo di stato maggiore generale nel disimpegno delle sue attribuzioni e compie gli speciali incarichi, relativi a tali attribuzioni, che gli vengono affidati dal capo di stato maggiore generale.

Sostituisce il capo di stato maggiore generale in caso di assenza o di impedimento di questo e lo rappresenta per quanto riguarda l'esercito. Deve avere almeno il grado di generale di corpo d'armata e sarà nominato con decreto reale udito il consiglio dei ministri.

Del consiglio dell'esercito

Art. 11. — Il consiglio dell'esercito si compone:

a) del capo di stato maggiore generale, presidente;

b) dei quattro generali comandanti designati d'armata;

c) di tre altri generali d'esercito, d'armata o di corpo d'armata;

d) del sottocapo di stato maggiore generale.

Gli ufficiali generali di cui alla lettera *c*) sono nominati per decreto reale su proposta del ministro per la guerra alla fine di ogni anno e durano in carica per l'anno successivo. Essi possono essere riconfermati.

Al consiglio dell'esercito è addetto un ufficio di segreteria che sarà formato volta per volta con ufficiali dello stato maggiore del regio esercito.

Art. 12. — Il consiglio dell'esercito è l'organo consulente del capo di stato maggiore generale sulle più importanti questioni relative all'organizzazione, al funzionamento, alla mobilitazione dell'esercito e alla difesa nazionale.

Art. 13. — Indipendentemente dalla consulenza del consiglio dell'esercito, il capo di stato maggiore generale potrà consultare, per questioni di importanza eccezionale, i marescialli d'Italia ed il grande ammiraglio.

Art. 14. — Ogni qualvolta debbansi trattare questioni attinenti alla difesa delle coste e al coordinamento della preparazione e dell'impiego delle forze di terra e di mare, o questioni attinenti ad ordinamenti militari che possano interessare contemporaneamente oltre il regio esercito, anche la regia marina e la regia aeronautica (o una di queste) il consiglio dell'esercito si riunirà in assemblea plenaria col comitato degli ammiragli e col consiglio dell'aeronautica (o con quello solo interessato di tali consessi) per deliberazione presa di concerto tra i ministri interessati.

Per la trattazione di determinate questioni potranno di volta in volta essere chiamati a far parte del consiglio dell'esercito, con voto consultivo, ufficiali del regio esercito, della regia marina e della regia aeronautica ed eventualmente funzionari di altri ministeri e personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

Art. 15. — Il consiglio dell'esercito è convocato dal capo di stato maggiore generale ogni volta egli reputi necessario averne il parere. Il capo di stato maggiore generale stabilisce gli argomenti da discutere e l'ordine dei lavori. Quando egli non possa intervenire alla seduta, la presidenza è assunta dal più elevato in grado o più anziano dei presenti.

Art. 16. — Il consiglio dell'esercito cessa di funzionare all'atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.

Dei generali comandanti designati d'armata

Art. 17. — Gli ufficiali comandanti designati d'armata in base alle direttive che ricevono dal capo di stato maggiore generale eseguiscono gli studi e presiedono alle disposizioni per l'organizzazione della difesa nella zona loro assegnata e per la preparazione alla guerra delle rispettive armate.

Essi svolgono inoltre azione ispettiva sulla preparazione dei quadri e delle truppe delle grandi unità territoriali poste alla loro dipendenza, sull'efficienza dei servizi e sulle predisposizioni di mobilitazione delle unità stesse.

Disimpegnano inoltre quegli eventuali incarichi che sono loro affidati dal ministro per la guerra o dal capo di stato maggiore generale.

Dello stato maggiore del regio esercito

Art. 18. — L'ordinamento dello stato maggiore del regio esercito è stabilito

con decreto reale su proposta del ministro per la guerra, udito il capo di stato maggiore generale.

Lo stato maggiore del regio esercito è alle dirette dipendenze del capo di stato maggiore generale per l'esecuzione delle funzioni di cui al precedente art. 7.

Art. 19 — È abolito il r. decreto 11 gennaio 1923, nfl 20, ed ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

II

Numero di pubblicazione 275. Regio Decreto Legge 6 febbraio 1927, n. 68. Istituzione della carica di Capo di Stato Maggiore Generale e relative attribuzioni.

VITTORIO EMANUELE III, PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE, RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 866, sull'ordinamento dell'Alto Comando del Regio Esercito;

Visto l'art. 3 - n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in merito all'ordinamento dell'Alto Comando predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La carica di Capo di Stato Maggiore Generale è istituita allo scopo di assicurare il coordinamento nell'organizzazione militare dello Stato e delle terre italiane d'oltremare.

Il Capo di Stato Maggiore Generale è scelto tra i Marescialli d'Italia, i Grandi Ammiragli e i Marescialli dell'Aria o fra i Generali d'Armata (o Generali Comandanti designati d'Armata), gli Ammiragli d'Armata (o Ammiragli di squadra designati d'Armata), Generali d'Armata Aerea (o Generali di Squadra designati di armata aerea) i Generali di Corpo d'Armata, gli Ammiragli di squadra ed i Generali di squadra aerea, ed è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri.

Egli è il consulente tecnico del Capo del Governo per quanto concerne la coordinazione della sistemazione difensiva dello Stato e delle terre italiane d'oltremare, nonchè dei progetti per eventuali operazioni di guerra.

Art. 2. — Per l'esercizio delle sue funzioni il Capo di Stato Maggiore Generale dipende direttamente dal Capo del Governo.

N.B. - Nel testo del presente decreto sono state inserite le disposizioni delle leggi 13 luglio 1939 - XVII n. 1178 e 18 ottobre 1940 - XVIII n. 1550 con cui esso è stato successivamente integrato in modo da avere una specie di testo unico al quale possa farsi completo riferimento.

Egli fa parte, con voto consultivo, della Commissione Suprema di difesa nonchè di ogni Commissione straordinaria che sia convocata dal Governo per lo studio di questioni riflettenti la difesa dello Stato, nelle quali siano interessate due o più delle Forze Armate.

Art. 3. — Il Capo di Stato Maggiore Generale propone al Capo del Governo le disposizioni per la coordinazione della sistemazione difensiva dello Stato. Tali disposizioni vengono trasmesse dal Capo del Governo ai Ministri interessati.

Art. 4. — Il Capo di Stato Maggiore Generale, uditi collegialmente i Capi di Stato Maggiore delle Forze interessate, propone al Capo del Governo le linee generali del piano complessivo di guerra con la specificazione dei compiti di massima spettanti a ciascuna forza armata per il raggiungimento degli obiettivi comuni a due o più di tali forze. Queste direttive vengono, dopo l'approvazione, comunicate dal Capo del Governo ai Ministri che le rimettono ai capi di Stato Maggiore delle Forze Armate perchè le rendano esecutive nella compilazione dei piani relativi a ciascuna forza armata.

Art. 5. — Il Capo di Stato Maggiore Generale esercita il coordinamento della preparazione militare delle forze Armate:

1) proponendo al Capo del Governo, dopo aver consultato i Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate i programmi delle esercitazioni combinate fra due o più forze armate dello Stato;

2) assistendo alle predette esercitazioni combinate e riferendo sul loro insieme al Capo del Governo, che, per il tramite dei rispettivi Ministri, farà conoscere le proprie osservazioni e decisioni ai Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate.

Art. 6. — Nell'esercizio delle sue funzioni il Capo di Stato Maggiore Generale corrisponde con i Capi di Stato Maggiore delle singole forze Armate per il tramite dei rispettivi Ministeri.

Art. 7. — Il Capo di Stato Maggiore Generale è tenuto al corrente dal Capo del Governo della situazione politica per tutto quanto possa interessare l'esercizio delle sue attribuzioni.

I Ministeri della Guerra, della Marina e della Aeronautica terranno il Capo di Stato Maggiore Generale al corrente dei principali argomenti che riguardano la efficienza bellica delle rispettive forze.

Art. 8. — Il Capo di Stato Maggiore Generale è consultato dal Capo del Governo sulle principali questioni militari coloniali.

Art. 9. — Il Capo di Stato Maggiore Generale sarà tenuto continuamente al corrente degli elementi della situazione generale militare estera per cura del servizio informazioni militari, il quale rimane alla dipendenza del Ministero della Guerra, pur rimanendo sempre devoluto a ciascun Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate il coordinamento e la raccolta delle informazioni di carattere tecnico.

Art. 10. — In tempo di guerra il Capo di Stato Maggiore Generale eserciterà le attribuzioni che saranno stabilite per la sua carica dal Governo.

Art. 11. — Per l'esercizio delle sue attribuzioni il Capo di Stato Maggiore Generale dispone di un proprio Stato Maggiore Generale, al quale è assegnato, con la qualifica di generale o ammiraglio addetto, un ufficiale generale di divisione

o di brigata del Regio Esercito o un ufficiale di grado corrispondente della R. Marina o della Regia Aeronautica.

Allo Stato Maggiore di cui al precedente comma sono addetti ufficiali scelti fra quelli delle diverse forze armate designati per ciascuna di tali forze dal rispettivo Ministro.

Il Sottocapo di Stato Maggiore Generale ed il generale o ammiraglio addetto allo Stato Maggiore Generale, nonchè gli ufficiali addetti ai sensi dei precedenti comma, sono compresi fra quelli stabiliti dalle tabelle organiche previste dalla legge di ordinamento di ciascuna Forza Armata.

Art. 12. — Gli assegni ed ogni altra competenza per il Capo di Stato Maggiore Generale sono a carico del bilancio della Forza Armata cui egli appartiene: così pure tutte le spese per il suo Stato Maggiore Generale.

Gli assegni per il personale addetto allo Stato Maggiore Generale medesimo sono a carico del bilancio delle singole Forze Armate alle quali detto personale rispettivamente appartiene.

Art. 13. — È abrogata la legge 8 giugno 1925, n. 866, sull'ordinamento dell'Alto Comando del Regio Esercito ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° febbraio 1927 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE - MUSSOLINI

Visto: il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei Conti, addì 7 febbraio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 257, foglio 43. - Ferretti.

III

Segreto

UFFICIO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

n. 5569 di prot. Roma, lì 4 giugno 1940

Oggetto: Costituzione e funzionamento del Comando Supremo delle FF.AA. in caso di guerra.

Eccellenza Maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani
Capo di S. M. dell'Esercito - Roma.
Eccellenza Ammiraglio d'armata Domenico Cavagnari
Capo di S. M. della R. Marina - Roma.

Eccellenza Gen. design. d'armata aerea Francesco Pricolo
Capo di S. M. della R. Aeronautica - Roma.

e per conoscenza:

Eccellenza Cavaliere Galeazzo Ciano
Ministro per gli Affari Esteri - Roma.
Eccellenza Generale di C. A. Attilio Teruzzi
Ministro per l'Africa Italiana - Roma.
Eccellenza Generale di C. A. Ubaldo Soddu
Sottosegretario di Stato per la Guerra - Roma.
Eccellenza Luogotenente Generale Achille Starace
Capo di S. M. della M. V. S. N. - Roma.
Altezza Reale Principe Amedeo Savoia - Aosta
Vicerè d'Etiopia - Addis Abeba.
Eccellenza Maresciallo dell'Aria Italo Balbo
Comandante Superiore FF. AA. Africa Sett. - Tripoli.
Eccellenza Cesare M. De Vecchi di Val Cismon
Comandante Superiore FF. AA. Isole Italiane Egeo - Rodi.

È necessario qualche chiarimento e precisazione nei riguardi della costituzione e funzionamento del Comando Supremo delle FF. AA. in caso di guerra.

1. - Comandante Supremo di ognuna e di tutte le Forze Armate, ovunque dislocate è, per delega della Maestà del Re, il Duce.

2. - Tale comando il Duce esercita a mezzo del Capo di Stato Maggiore Generale il quale dispone di un suo Stato Maggiore Generale.

3. - Le principali funzioni del Capo di Stato Maggiore Generale sono:

a) tenere al corrente il Duce del quadro generale della situazione militare delle varie FF. AA. e, in relazione anche alla situazione del nemico, delle loro possibilità operative. Prendere di conseguenza gli ordini e le direttive di massima per la condotta delle operazioni;

b) impartire ai Capi di Stato Maggiore delle varie forze armate e ai comandanti sup. delle forze armate dislocate oltremare (A. S. I., A. O. I., Egeo) gli ordini e le direttive conseguenti, per lo svolgimento, nel campo strategico, delle dette operazioni;

c) seguire lo svolgimento delle operazioni, intervenendo quando se ne manifesta la necessità specie per assicurare il coordinato e tempestivo impiego delle forze armate.

4. - Sulla base degli ordini che riceveranno dal Duce in quanto Comandante Supremo, o dal Capo di S. M. Generale:

a) i Capi di S. M. delle FF. AA. Esercito, Marina, Aviazione eserciteranno reale e piena azione di comando sulla rispettiva forza armata dislocata in Patria (Italia peninsulare, Isole, Albania). Tale azione di comando pertanto non deve intendersi in funzione della loro qualità di Alti Comandanti come era stato precedentemente concordato, ma in funzione della loro qualità di Capi di S. M.; d'ordine e in nome quindi del Duce, Comandante Supremo di tutte le forze armate;

b) i Comandanti superiori delle forze armate dislocate nei territori d'oltremare (A. S. Italiana, A. O. Italiana, possedimenti Egeo) eserciteranno reale

e piena azione di comando sulle forze poste a loro disposizione in quanto effettivi comandanti di tali forze e quindi con piena autorità, iniziativa e responsabilità, direttamente provvedendo al coordinamento dell'azione.

5. - Lo Stato Maggiore Generale — Organo del Capo di Stato Maggiore Generale — per adempiere ai compiti spettantigli in relazione a quanto è detto al precedente n. 3, non dispone, e non ne è previsto l'impianto, di una propria complessa organizzazione, ma si vale di quelle in funzione presso gli Stati Maggiori delle varie FF. AA. ed altri enti: Commissione Suprema di difesa, Commissariato generale fabbricazioni di guerra, ecc.

Occorre pertanto:

a) il costante e intimo collegamento fra il Capo di S. M. Generale e i Capi di S. M. delle varie FF. AA.

Sarà mia cura ottenerlo con frequenti riunioni e scambi di idee;

b) la ininterrotta comunicazione di notizie di ogni genere da parte degli Stati Maggiori delle FF. AA. allo Stato Maggiore Generale.

Ciò si otterrà stabilendo il più intimo collegamento fra gli stati maggiori e gli altri enti e mediante la trasmissione periodica o saltuaria delle notizie secondo verrà man mano stabilito.

6. - L'organizzazione del Comando Supremo delle FF. AA. italiane diversa da ogni altra, riposa in altri termini, su questi principii:

a) concetto unitario e totalitario del Comando delle FF. AA. esercitato per delega di S. M. il Re, personalmente dal Duce;

b) condotta strategica della guerra e coordinamento dell'azione fra le varie forze armate e fra i vari scacchieri delle operazioni, esercitato, in seguito agli ordini e d'ordine del Duce, dal Capo di Stato Maggiore Generale;

c) azione di comando sulle forze armate dislocate in Patria e oltremare, esercitata dai Capi di S. M. o dai Comandanti Superiori delle FF. AA.;

d) assoluta dedizione e ubbidienza al Duce e intima fusione di pensiero e di azione in tutti, secondo il costume e lo stile fascista.

Le presenti disposizioni — in quanto necessario — saranno sanzionate da opportuni provvedimenti legislativi.

Il Maresciallo d'Italia
Capo di Stato Maggiore Generale
BADOGLIO

IV

Numero di pubblicazione ....., Regio Decreto legge ..... Istituzione della carica di Capo di Stato Maggiore Generale e relative attribuzioni.

VITTORIO EMANUELE III, PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE, RE D'ITALIA E D'ALBANIA, IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 866, sull'ordinamento dell'Alto Comando del Regio Esercito;

Visto l'art. 3 - n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. Decreto Legge 6 febbraio 1927 - V - n. 68;
Vista la legge 13 luglio 1939 - XVII, n. 1178;
Vista la legge 26 luglio 1939 - XVII, n. 1193;
Vista la legge 18 ottobre 1940 - XVIII, n. 1550;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in merito all'ordinamento dell'Alto Comando predetto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La carica di Capo di Stato Maggiore Generale è istituita allo scopo di assicurare il coordinamento nell'organizzazione militare dello Stato e delle terre italiane d'oltremare.

Il Capo di Stato Maggiore Generale è scelto tra i Marescialli d'Italia, i Grandi Ammiragli e i Marescialli dell'Aria o fra i Generali d'Armata (o Generali Comandanti Designati d'Armata), gli Ammiragli d'Armata (o Ammiragli di Squadra designati d'Armata), Generali d'Armata Aerea (o Generali di Squadra designati d'Armata Aerea) ed è nominato con decreto reale, udito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2. — Il Capo di Stato Maggiore Generale è responsabile verso il Capo del Governo, dal quale direttamente dipende e dal quale riceve gli ordini, della preparazione alla guerra e del coordinamento della sistemazione difensiva dello Stato, tanto per il territorio metropolitano quanto per le terre d'oltremare.

Art. 3. — Nell'ordinamento gerarchico dello Stato il Capo di Stato Maggiore Generale prende posto subito dopo i ministri in carica.

Da lui dipendono direttamente i Capi di Stato Maggiore delle singole forze armate per tutto quanto concerne l'esercizio delle sue attribuzioni.

Egli fa parte della Commissione Suprema di Difesa nonchè di ogni Commissione straordinaria che sia convocata dal Governo per lo studio di questioni riflettenti la difesa dello Stato e delle terre italiane d'oltremare.

Art. 4. — Il Capo di Stato Maggiore Generale, uditi i Capi di Stato Maggiore delle Forze interessate, propone al Capo del Governo le linee generali del piano complessivo di guerra con la specificazione dei compiti di massima spettanti a ciascuna forza armata. Queste direttive vengono, dopo l'approvazione, comunicate dal Capo di Stato Maggiore Generale ai Capi di Stato Maggiore delle singole forze Armate perché le rendano esecutive.

Art. 5. — Il Capo di Stato Maggiore Generale esercita l'alta vigilanza sulla preparazione militare delle Forze Armate tanto per il territorio metropolitano che per le terre d'oltremare, ed assicura il coordinamento della preparazione tra le Forze Armate medesime.

Art. 6. — Il Capo di Stato Maggiore Generale è consulente del Capo del Governo per quanto concerne l'impiego degli Ufficiali Generali o Ammiragli al Comando di grandi unità od incarichi corrispondenti.

Art. 7. — Il Capo di Stato Maggiore Generale sarà tenuto al corrente dal Ministero degli Esteri della situazione politica, per quanto possa interessare l'esercizio delle sue attribuzioni.

Egli sarà pure tenuto al corrente dai servizi informazioni delle singole Forze Armate circa gli elementi della situazione militare estera ed ha facoltà di intervenire quando ravvisi la necessità di esercitare azione coordinatrice sulle attività dei diversi servizi.

Art. 8. — Al Capo di Stato Maggiore Generale farà capo il Segretario della Commissione Suprema di difesa per quanto concerne studi o disposizioni di carattere esecutivo che interessino direttamente gli Stati Maggiori delle singole forze armate. Spetta al Capo di Stato Maggiore Generale assicurare il coordinamento di queste attività.

Art. 9. — Analogamente il Capo di Stato Maggiore Generale sarà tenuto al corrente dal Sottosegretario per le Fabbricazioni di guerra su tutte le questioni che interessano la preparazione e l'efficienza bellica delle Forze Armate.

Art. 10. — Per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Capo di Stato Maggiore Generale dispone di un proprio Stato Maggiore Generale, al quale è assegnato, con la qualifica di generale o ammiraglio addetto, un ufficiale generale di grado non superiore al C.d'A. o corrispondente del R. Esercito o R. Marina o della R. Aeronautica.

Allo Stato Maggiore Generale di cui al precedente comma sono addetti Ufficiali scelti dal Capo di Stato Maggiore Generale fra quelli delle diverse forze armate.

Il Generale o Ammiraglio addetto allo Stato Maggiore Generale, nonchè gli ufficiali che vi sono assegnati ai sensi dei precedenti comma, sono compresi fra quelli stabiliti dalle tabelle organiche previste dalla legge di ordinamento di ciascuna forza armata.

Art. 11. — Gli assegni ed ogni altra competenza per il Capo di Stato Maggiore Generale sono a carico del bilancio della Forza Armata cui egli appartiene così pure tutte le spese per il suo Stato Maggiore Generale.

Gli assegni per il personale addetto allo Stato Maggiore Generale medesimo sono a carico del bilancio delle singole Forze Armate alle quali detto personale rispettivamente appartiene.

Art. 12. — Sono abrogati:

— la legge 8 giugno 1925, n. 866 sull'ordinamento dell'Alto Comando del R. Esercito;

— l'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

— il R. Decreto Legge 6 febbraio 1927 - V - n. 68;

— la legge 13 luglio 1939 - XVII - n. 1178;

— la legge 18 ottobre 1940 - XVIII - n. 1550

e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Il presente Decreto entra in vigore subito e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì .....

VITTORIO EMANUELE - MUSSOLINI

Visto il Guardasigilli .....
Registrato alla Corte dei Conti, addì .....
Atti del Governo, registro ..... foglio .....

V

Regio Decreto Legge 27 giugno 1941-XIX, n. 661. Modificazioni alle vigenti disposizioni relative alla carica di Capo di Stato Maggiore Generale e alle sue attribuzioni.

Art. 1. — Il capo di stato maggiore generale è preposto all'alta direzione e al coordinamento della organizzazione e della preparazione militare dello Stato nel territorio nazionale e nelle terre d'oltremare.

Egli esercita la vigilanza e il controllo su tutte le attività spiegate dalle singole forze armate nella preparazione alla guerra assicurandone il coordinamento.

Di tale organizzazione e di tale coordinamento il capo di stato maggiore generale è responsabile verso il Duce del fascismo, Capo del governo dal quale direttamente dipende.

Il capo di stato maggiore generale è scelto tra i marescialli d'Italia, i grandi ammiragli e i marescialli dell'aria o fra i generali d'armata (o generali comandanti designati d'armata), gli ammiragli d'armata (o ammiragli di squadra designati d'armata), generali d'armata aerea (o generali designati d'armata aerea) ed è nominato con decreto reale, su proposta del Duce del fascismo, Capo del governo, sentito il consiglio dei ministri.

Art. 2. — Il capo di stato maggiore generale è consulente del Duce del fascismo, Capo del governo, per quanto concerne la ripartizione fra le diverse forze armate delle somme da stanziare in bilancio per le esigenze della difesa.

Da lui dipendono direttamente i capi di stato maggiore delle singole forze armate nell'àmbito dei poteri e delle attribuzioni conferite dal presente decreto al capo di stato maggiore generale.

Egli fa parte della commissione suprema di difesa, nonchè di ogni commissione straordinaria che sia convocata dal governo per lo studio di questioni riflettenti la difesa dello Stato.

Art. 3. — Il capo di stato maggiore generale, uditi i capi di stato maggiore delle forze armate interessate, propone al Duce del fascismo, Capo del governo le linee generali del piano complessivo di guerra con la specificazione dei còmpiti spettanti a ciascuna forza armata; dopo approvazione comunica ai capi di stato maggiore delle singole forze armate le conseguenti direttive perchè concretino su di esse la rispettiva preparazione.

Art. 4. — Il capo di stato maggiore generale è consulente del Duce del fascismo, Capo del governo, per quanto concerne l'impiego degli ufficiali generali o ammiragli al comando di grandi unità od incarichi corrispondenti, a partire dal comando di corpo d'armata o di squadra (aerea o navale).

Art. 5. — Il capo di stato maggiore generale sarà tenuto al corrente dal ministero degli affari esteri della situazione politica, per quanto possa interessare l'esercizio delle sue attribuzioni.

Egli sarà pure tenuto al corrente dai servizi informazioni delle singole forze armate circa gli elementi della situazione militare estera ed ha facoltà di intervenire quando ne ravvisi la necessità, e, in ogni caso, quando si tratti di coordinare le attività dei diversi servizi informazioni.

Art. 6. — Al capo di stato maggiore generale farà capo il segretario della commissione suprema di difesa per quanto concerne le attività che interessano gli stati maggiori delle singole forze armate.

Spetta al capo di stato maggiore generale assicurare il coordinamento di que sta attività.

Art. 7. — Analogamente il capo di stato maggiore generale sarà tenuto al corrente dal sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra su tutte le questioni che interessano la preparazione e l'efficienza bellica delle forze armate

Art. 8. — Per l'esercizio delle sue attribuzioni, il capo di stato maggiore generale dispone di un proprio stato maggiore generale, al quale è assegnato, con la qualifica di generale o ammiraglio addetto, un ufficiale generale del regio esercito o della regia aeronautica od un ammiraglio.

Allo stato maggiore generale di cui al precedente comma sono addetti ufficiali scelti dal capo di stato maggiore generale fra quelli delle diverse forze armate.

Il generale o ammiraglio addetto allo stato maggiore generale, nonché gli ufficiali che vi sono assegnati ai sensi dei precedenti comma, sono compresi fra quelli stabiliti dalle tabelle organiche previste dalla legge di ordinamento di ciascuna forza armata.

Art. 9. — Gli assegni ed ogni altra competenza per il capo di stato maggiore generale sono a carico del bilancio della forza armata cui egli appartiene; così pure tutte le spese per il suo stato maggiore generale.

Gli assegni per il personale addetto allo stato maggiore generale medesimo sono a carico del bilancio delle singole forze armate alle quali detto personale rispettivamente appartiene.

Art. 10. — Sono abrogati:

la legge 8 giugno 1925-III, n. 866, sull'ordinamento dell'alto comando del regio esercito;

il regio decreto-legge 6 febbraio 1927-V, n. 68, convertito nella legge 24 dicembre 1928-VI, n. 3088;

la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1178;

la legge 18 ottobre 1940-XVIII, n. 1550;

e ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del regno* e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Duce del fascismo, Capo del governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

VI

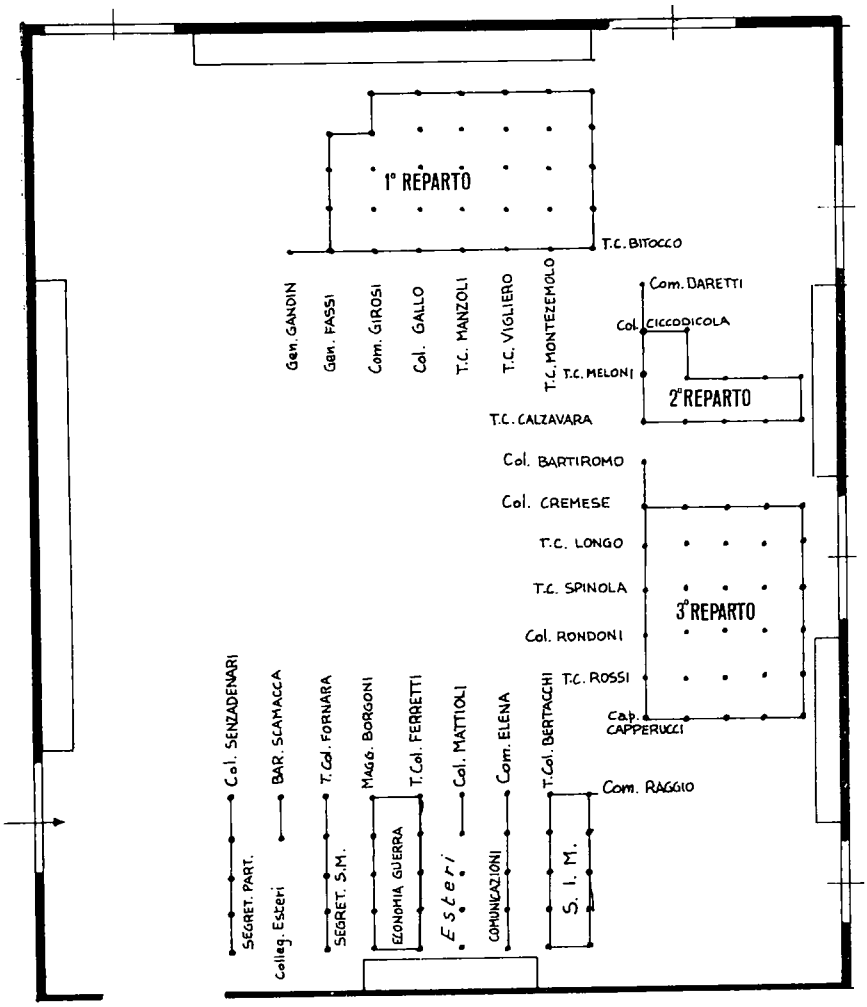
1° REPARTO
T.C. BITOCCO
Gen. GANDIN
Gen. FASSI
Com. GIROSI
Col. GALLO
T.C. MANZOLI
T.C. VIGLIERO
T.C. MONTEZEMOLO
Com. DARETTI
Col. CICCODICOLA
T.C. MELONI
2° REPARTO
T.C. CALZAVARA
Col. BARTIROMO
Col. CREMESE
T.C. LONGO
T.C. SPINOLA
3° REPARTO
Col. RONDONI
T.C. ROSSI
Cap. CAPPERUCCI
Com. RAGGIO
Col. SENZADENARI
BAR. SCAMACCA
T.Col. FORNARA
MAGG. BORGONI
T.Col. FERRETTI
Col. MATTIOLI
Com. ELENA
T.Col. BERTACCHI
SEGRET. PART.
Colleg. Esteri
SEGRET. S.M.
ECONOMIA GUERRA
Esteri
COMUNICAZIONI
S. I. M.